

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- * Regolamento (CEE) n. 785/88 del Consiglio, del 14 marzo 1988, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti della pesca (1988) 1
- * Regolamento (CEE) n. 786/88 del Consiglio, del 14 marzo 1988, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per talune anguille (1° luglio 1988 — 30 giugno 1989) 5
- Regolamento (CEE) n. 787/88 della Commissione, del 24 marzo 1988, relativo alla fornitura di varie partite di butteroil a titolo di aiuto alimentare 8
- Regolamento (CEE) n. 788/88 della Commissione, del 24 marzo 1988, relativo alla fornitura di varie partite di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare 15
- Regolamento (CEE) n. 789/88 della Commissione, del 24 marzo 1988, relativo alla fornitura di latte intero in polvere a titolo di aiuto alimentare 28
- Regolamento (CEE) n. 790/88 della Commissione, del 25 marzo 1988, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala 31
- Regolamento (CEE) n. 791/88 della Commissione, del 25 marzo 1988, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto 33
- Regolamento (CEE) n. 792/88 della Commissione, del 25 marzo 1988, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso 35
- Regolamento (CEE) n. 793/88 della Commissione, del 25 marzo 1988, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso 37
- Regolamento (CEE) n. 794/88 della Commissione, del 25 marzo 1988, che modifica il regolamento (CEE) n. 1787/87 recante apertura dell'acquisto di intervento di determinate qualità di carni bovine in determinati Stati membri e fissazione dei prezzi di acquisto 39
- Regolamento (CEE) n. 795/88 della Commissione, del 25 marzo 1988, che stabilisce in quale misura può essere dato seguito alle domande di titoli d'importazione presentate nel mese di marzo 1988 per i giovani bovini maschi destinati all'ingrasso 41

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Regolamento (CEE) n. 796/88 della Commissione, del 25 marzo 1988, che stabilisce in quale misura può essere dato seguito alle domande di titoli d'importazione presentate nel mese di marzo 1988 per le carni bovine congelate destinate alla trasformazione	42
* Regolamento (CEE) n. 797/88 della Commissione, del 25 marzo 1988, che modifica il regolamento (CEE) n. 2226/78 in ordine ai prodotti ottenuti da animali trattati con sostanze ad azione ormonica	43
* Regolamento (CEE) n. 798/88 della Commissione, del 25 marzo 1988, che modifica il regolamento (CEE) n. 3601/82 concernente la comunicazione alla Commissione, da parte degli Stati membri, dei dati relativi all'importazione e all'esportazione di determinati prodotti agricoli	44
Regolamento (CEE) n. 799/88 della Commissione, del 25 marzo 1988, che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di cetrioli originari dell'Albania	45
Regolamento (CEE) n. 800/88 della Commissione, del 25 marzo 1988, che fissa i prelievi all'importazione di ovini e caprini vivi, nonché di carni ovine e caprine diverse dalle carni congelate	46
Regolamento (CEE) n. 801/88 della Commissione, del 25 marzo 1988, che fissa i prelievi all'importazione di carni ovine e caprine congelate	48
Regolamento (CEE) n. 802/88 della Commissione, del 25 marzo 1988, che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso	50
Regolamento (CEE) n. 803/88 della Commissione, del 25 marzo 1988, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il riso e le rotture di riso	53
Regolamento (CEE) n. 804/88 della Commissione, del 25 marzo 1988, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio	55
* Regolamento (CEE) n. 805/88 della Commissione, del 25 marzo 1988, che modifica i regolamenti (CEE) n. 1105/68 e (CEE) n. 1634/85 in ordine all'importo degli aiuti concessi per il latte scremato destinato all'alimentazione degli animali	57
Regolamento (CEE) n. 806/88 della Commissione, del 25 marzo 1988, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi	58
Regolamento (CEE) n. 807/88 della Commissione, del 25 marzo 1988, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala	62
Regolamento (CEE) n. 808/88 della Commissione, del 25 marzo 1988, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso	66

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Consiglio

88/180/CEE :

- | | |
|---|----|
| * Direttiva del Consiglio, del 22 marzo 1988, che modifica la direttiva 84/538/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello di potenza acustica ammesso dei tosaerba | 69 |
|---|----|

88/181/CEE :

- | | |
|---|----|
| * Direttiva del Consiglio, del 22 marzo 1988, che modifica la direttiva 84/538/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello di potenza acustica ammesso dei tosaerba | 71 |
|---|----|

88/182/CEE :

- | | |
|---|----|
| * Direttiva del Consiglio, del 22 marzo 1988, che modifica la direttiva 83/189/CEE che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche | 75 |
|---|----|

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 785/88 DEL CONSIGLIO

del 14 marzo 1988

recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti della pesca (1988)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 28,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'approvvigionamento della Comunità di pesci di talune specie, o di filetti e carni di detti pesci dipende attualmente dalle importazioni provenienti da paesi terzi; che è interesse della Comunità sospendere parzialmente i dazi doganali applicabili ai prodotti in questione, nei limiti di contingenti tariffari comunitari di volumi adeguati; che, per non compromettere le prospettive di sviluppo di tale produzione nella Comunità ed assicurare allo stesso tempo un approvvigionamento soddisfacente delle industrie utilizzatrici, è opportuno aprire questi contingenti tariffari per il periodo fino al 31 dicembre 1988, applicando dazi variabili secondo la sensibilità dei vari prodotti sul mercato comunitario;

considerando che occorre garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità d'accesso di tutti gli importatori della Comunità a detti contingenti, nonché l'applicazione, senza interruzione, dell'aliquota di dazio prevista per detti contingenti a tutte le importazioni fino ad esaurimento di questi ultimi; che un sistema di utilizzazione dei contingenti tariffari comunitari basato sulla ripartizione tra gli Stati membri consente di rispettare la natura comunitaria di detti contingenti tenendo conto dei principi sopra enunciati; che, per rispecchiare il più possibile la reale evoluzione del mercato dei prodotti in questione, tale ripartizione dovrebbe essere effettuata proporzionalmente al fabbisogno degli Stati membri calcolato secondo i dati statistici relativi alle importazioni in provenienza dai paesi terzi durante un periodo di riferimento rappresentativo e secondo le prospettive economiche per il periodo contingente considerato;

considerando che nella fattispecie non esistono dati statistici ripartiti secondo la qualità dei prodotti in questione e che, trattandosi di contingenti tariffari comunitari autonomi destinati a coprire il fabbisogno di importazione che si manifesta nella Comunità si può ammettere che la ripartizione dei volumi contingenti si effettui in funzione del fabbisogno provvisorio di importazioni in provenienza dai paesi terzi stimato per ciascuno degli Stati membri; che questo sistema di ripartizione permette anche di assicurare l'uniformità di riscossione dei dazi applicabili;

considerando che, per tener conto dell'eventuale evoluzione delle importazioni dei suddetti prodotti, occorre suddividere in due parti i volumi contingenti, ripartendo la prima tra taluni Stati membri e costituendo con la seconda una riserva per coprire l'ulteriore fabbisogno di tali Stati membri in caso di esaurimento della loro quota iniziale nonché il fabbisogno che potrebbe manifestarsi negli altri Stati membri; che, per garantire una certa sicurezza agli importatori degli Stati membri, è opportuno fissare la prima parte dei contingenti tariffari comunitari ad un livello relativamente alto che, nella fattispecie, potrebbe essere fissato al 67 % dei volumi contingenti;

considerando che le quote iniziali degli Stati membri possono esaurirsi più o meno rapidamente; che, per tener conto di ciò ed evitare ogni discontinuità, è necessario che ogni Stato membro che abbia utilizzato quasi totalmente una delle proprie quote iniziali effettui il prelievo di una quota complementare dalla riserva corrispondente; che tale prelievo deve essere effettuato da ogni Stato membro quando ciascuna delle sue quote complementari sia quasi totalmente utilizzata e ciò finché la consistenza della riserva lo permetta; che le quote iniziali e complementari devono essere valide fino al termine del periodo contingente; che tale forma di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione e che quest'ultima deve, in particolare, poter seguire il grado di esaurimento dei volumi contingenti e informarne gli Stati membri;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione delle quote attribuite a detta unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. A decorrere dal giorno dell'entrata in vigore del presente regolamento e fino al 31 dicembre 1988, i dazi doganali applicabili all'importazione dei prodotti sottoidicati sono sospesi ai livelli e nei limiti dei contingenti tariffari comunitari indicati a lato di ciascuno di essi:

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Volume contingente (in t)	Dazio contingente (in %)
09.2722	ex 0304 20 99 ex 0304 90 99	Filetti e carni di merluzzi dell'Alaska (<i>Theragra chalcogramma</i>) congelati, destinati alla trasformazione (1)	20 000	5
09.2724	ex 0304 20 57 ex 0304 90 47	Filetti e carni di meluzzo (<i>Merluccius</i> spp, escluse le specie <i>Merluccius merluccius</i> , <i>Merluccius bilinearis</i> e <i>Merluccius carpen-sis</i>) congelati, destinati alla trasformazione (1)	25 000	5
09.2751	ex 0304 20 19 ex 0304 90 10	Filetti e carni di luccio, congelati, destinati alla trasformazione (1)	500	0
09.2753	ex 0302 50 ex 0302 69 35 ex 0303 60 ex 0303 79 41 ex 0304 10 99 ex 0304 90 35 ex 0304 90 37	Meluzzi bianchi (<i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i>), pesci della specie <i>Boreogadus saida</i> (esclusi i fegati, le uova, i lattini ed i filetti) e carni di detti pesci, freschi, refrigerati o congelati e destinati alla trasformazione (1)	45 000	3,7
09.2755	ex 0302 63 00 ex 0303 73 00 ex 0304 10 99 ex 0304 90 41	Merluzzi carbonari (<i>Pollachius virens</i>) (esclusi i fegati, le uova, i lattini ed i filetti) e carni di detti pesci, freschi, refrigerati o congelati destinati alla trasformazione (1)	15 000	3,7
09.2757	ex 0302 62 00 ex 0303 72 00 ex 0304 10 99 ex 0304 90 45	Eglefini (<i>Melanogrammus aeglefinus</i>) (esclusi i fegati, le uova, i lattini ed i filetti) e carni di detti pesci, freschi, refrigerati o congelati e destinati alla trasformazione (1)	4 000	3,7
09.2759	ex 0304 20 21 ex 0304 20 29	Filetti congelati di merluzzi bianchi (<i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i>) e di pesci della specie <i>Boreogadus saida</i> , destinati alla trasformazione (1)	12 500	0
09.2761	ex 0304 20 31	Filetti congelati di merluzzi carbonari (<i>Pollachius virens</i>), destinati alla trasformazione (1)	12 500	0
09.2763	ex 0304 20 33	Filetti congelati di eglefini (<i>Melanogrammus aeglefinus</i>) destinati alla trasformazione (1)	3 000	0
09.2765	0305 62 00 0305 69 10	Merluzzi bianchi (<i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i>) e pesci della specie <i>Boreogadus saida</i> , salati o in salamoia, ma non secchi né affumicati, destinati alla trasformazione (1)	52 500	5
09.2767	0305 51 10 0305 59 11	Merluzzi bianchi (<i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i>) e pesci della specie <i>Boreogadus saida</i> , secchi, non salati, destinati alla trasformazione (1)	1 000	10

(1) Il controllo dell'utilizzazione dei prodotti per la destinazione particolare prescritta avviene in applicazione delle disposizioni comunitarie in materia.

2. Nei limiti di detti contingenti tariffari, il Regno di Spagna e la Repubblica Portoghese applicano dazi doganali calcolati in conformità delle disposizioni previste in materia figuranti nell'atto di adesione.

3. Le importazioni dei prodotti in questione beneficiano dei contingenti indicati al paragrafo 1 solo a condizione che il prezzo franco frontiera, stabilito dagli Stati membri in conformità dell'articolo 21 del regolamento (CEE) n. 3796/81 (1), sia almeno uguale al prezzo di riferimento fissato o da fissare dalla Comunità per i prodotti o per le categorie di prodotti interessati.

Articolo 2

1. I contingenti tariffari comunitari di cui all'articolo 1 sono suddivisi in due parti.

2. La prima parte di ciascuno di detti contingenti è ripartita tra taluni Stati membri; le quote, espresse in tonnellate, che, salvo quanto disposto all'articolo 5, sono valide fino al 31 dicembre 1988, ammontano a:

(1) GU n. L 379 del 31. 12. 1981, pag. 1.

	Numero d'ordine										
	09.2722	09.2724	09.2751	09.2753	09.2755	09.2757	09.2759	09.2761	09.2763	09.2765	09.2767
Benelux	828	303	—	—	80	—	105	42	—	—	—
Danimarca	18	—	—	13 659	7 424	1 458	44	2 394	—	—	—
Germania	7 602	7 444	—	4 770	1 236	184	2 229	3 913	369	—	—
Grecia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2 198	—
Spagna	91	1 787	—	1 908	—	—	—	—	—	4 281	—
Francia	3 946	5 834	335	—	1 200	26	1 675	2 026	87	704	26
Irlanda	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Italia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1 558	636
Portogallo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26 434	—
Regno Unito	915	1 382	—	9 663	60	1 012	4 322	—	1 494	—	8
	13 400	16 750	335	30 000	10 000	2 680	8 375	8 375	1 950	35 175	670

3. La seconda parte di ciascuno di detti contingenti, ossia :

- per il numero d'ordine 09.2722 : 6 600 tonnellate
- per il numero d'ordine 09.2724 : 8 250 tonnellate
- per il numero d'ordine 09.2751 : 165 tonnellate
- per il numero d'ordine 09.2753 : 15 000 tonnellate
- per il numero d'ordine 09.2755 : 5 000 tonnellate
- per il numero d'ordine 09.2757 : 1 320 tonnellate
- per il numero d'ordine 09.2759 : 4 125 tonnellate
- per il numero d'ordine 09.2761 : 4 125 tonnellate
- per il numero d'ordine 09.2763 : 1 050 tonnellate
- per il numero d'ordine 09.2765 : 17 325 tonnellate
- per il numero d'ordine 09.2767 : 330 tonnellate

costituisce la riserva corrispondente.

4. Se un importatore annuncia importazioni imminenti dei prodotti in questione in uno Stato membro che non partecipa alla ripartizione iniziale ed ivi domanda il beneficio del contingente, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una quantità corrispondente a tale fabbisogno, nella misura in cui lo consenta il saldo disponibile della riserva.

Articolo 3

1. Se la quota iniziale di uno Stato membro, quale è fissata all'articolo 2, paragrafo 2, ovvero la stessa diminuita della parte trasferita alla riserva, in caso di applicazione dell'articolo 5, è utilizzata in ragione del 90 % o più, lo Stato membro in questione procede immediatamente, mediante notifica della Commissione, al prelievo di una seconda quota pari al 10 % della propria quota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore, sempreché l'entità della riserva lo permetta.

2. Se, dopo aver esaurito la quota iniziale, uno Stato membro ha utilizzato in ragione del 90 % o più anche la seconda quota, esso procede immediatamente, alle condizioni di cui al paragrafo 1, al prelievo di una terza quota pari al 5 % della propria quota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore.

3. Se, dopo aver esaurito la seconda quota, uno Stato membro ha utilizzato in ragione del 90 % o più anche la terza quota, esso procede immediatamente, alle condizioni di cui al paragrafo 1, al prelievo di una quarta quota pari alla terza.

Questo procedimento si applica fino ad esaurimento della riserva.

4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, ciascuno Stato membro può procedere al prelievo di quote inferiori a quelle stabilite da detti paragrafi se vi è ragione di ritenere che esse rischierebbero di non essere esaurite ed informa la Commissione dei motivi che lo hanno indotto ad applicare il presente paragrafo.

Articolo 4

Le quote supplementari prelevate ai sensi dell'articolo 3 sono valide fino al 31 dicembre 1988.

Articolo 5

Gli Stati membri trasferiscono alla riserva, al più tardi il 1° ottobre 1988, la frazione non utilizzata della loro quota iniziale che, al 15 settembre 1988, eccede il 20 % del volume iniziale. Essi possono trasferire un quantitativo superiore se vi è motivo di ritenere che la loro quota iniziale rischi di non essere utilizzata.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 1° ottobre 1988, il totale delle importazioni del prodotto in questione effettuate al 15 settembre 1988 incluso e imputate al contingente comunitario nonché, se del caso, la frazione della loro quota iniziale che essi trasferiscono alla riserva.

Articolo 6

La Commissione contabilizza i volumi delle quote aperte dagli Stati membri conformemente agli articoli 2 e 3 e, non appena ricevute le notifiche, informa ciascuno di essi in merito al grado di esaurimento della riserva.

Essa informa inoltre gli Stati membri, entro il 5 ottobre 1988 dell'entità della riserva dopo i trasferimenti effettuati ai sensi dell'articolo 5.

Essa vigila affinché il prelievo che esaurisce la riserva sia limitato al quantitativo disponibile e, a tal fine, ne precisa l'entità allo Stato membro che procede all'ultimo prelievo.

Articolo 7

1. Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni opportune affinché l'apertura delle quote complementari da essi prelevate in applicazione dell'articolo 3 renda possibile le imputazioni, senza discontinuità, alla loro parte cumulata dei contingenti comunitari.

2. Gli Stati membri garantiscono agli importatori del prodotto in questione il libero accesso alle quote loro assegnate.

3. Gli Stati membri imputano alle loro quote le importazioni del prodotto in questione man mano che viene presentato in dogana accompagnato da una dichiarazione di immissione in libera pratica.

4. Il grado di esaurimento delle quote degli Stati membri è determinato in base alle importazioni imputate alle condizioni definite al paragrafo 3.

Articolo 8

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché sia osservato il presente regolamento.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 14 marzo 1988.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. WARNKE

REGOLAMENTO (CEE) N. 786/88 DEL CONSIGLIO

del 14 marzo 1988

recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per talune anguille (1° luglio 1988 — 30 giugno 1989)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 28,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la pesca delle anguille in alcuni centri di produzione della Comunità è stata proibita o resa impossibile; che questo fatto ha provocato una diminuzione della produzione comunitaria delle anguille in generale ed in particolare per quanto riguarda le anguille fresche, vive, refrigerate o congelate destinate ad essere trasformate in aziende di affumicatura o di scorticatura o destinate alla fabbricazione industriale dei prodotti del codice NC 1604; che un particolare incremento di tale produzione è possibile in due Stati membri, senza però soddisfare l'intero fabbisogno della Comunità; che, di conseguenza, l'approvvigionamento di tali anguille per le industrie di trasformazione della Comunità dipende attualmente in gran parte dalle importazioni; che è quindi opportuno sospendere totalmente dal 1° luglio 1988 al 30 giugno 1989 la riscossione del dazio doganale applicabile all'importazione dei prodotti in questione entro limiti quantitativi appropriati; che l'adozione di una tale misura comunitaria non appare suscettibile di causare pregiudizio alla produzione comunitaria;

considerando che gli attuali fabbisogni non coperti dalla produzione comunitaria, da soddisfare con importazioni, possono essere valutati in 5 250 tonnellate per il periodo dal 1° luglio 1988 al 30 giugno 1989; che è quindi opportuno aprire, per tale periodo, un contingente tariffario per le anguille in questione alle condizioni qui sopra indicate; che la fissazione a questo livello del volume contingente non esclude tuttavia, un aggiustamento durante il periodo contingente;

considerando che è opportuno garantire in particolare l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori degli Stati membri e detto contingente, nonché l'applicazione ininterrotta dell'aliquota prevista per quest'ultimo a tutte le importazioni dei prodotti in questione, fino ad esaurimento del contingente stesso; che un sistema di utilizzazione del contingente tariffario comunitario, basato sulla ripartizione tra gli Stati membri, appare idoneo a rispettare la natura comunitaria, tenuto conto dei principi sopra enunciati; che nella fattispecie si tratta di prodotti specifici per i quali le statistiche disponibili non danno informazioni sulla situazione del mercato; che quindi non è possibile fissare una ripartizione del volume contingente fra gli Stati membri basata unicamente sull'evoluzione delle importazioni delle anguille in questione nel corso degli ultimi anni; che tuttavia,

secondo le previsioni del fabbisogno di ciascuno Stato membro, la partecipazione iniziale al volume contingente può essere fissata secondo quanto indicato all'articolo 2;

considerando che, per tener conto dell'evoluzione delle importazioni dei suddetti prodotti, occorre suddividere in due parti il volume del contingente, ripartendo la prima parte e costituendo con la seconda parte una riserva per coprire l'ulteriore fabbisogno degli Stati membri che avessero esaurito la loro quota iniziale; che, per garantire una certa sicurezza agli importatori, è opportuno fissare la prima parte del contingente tariffario comunitario a un livello che potrebbe corrispondere al 67 % circa del volume contingente;

considerando che le quote iniziali possono esaurirsi più o meno rapidamente; che, per tener conto di tale situazione ed evitare ogni discontinuità, è necessario che ogni Stato membro che abbia utilizzato quasi totalmente la propria quota iniziale effettui il prelievo di una quota complementare dalla riserva; che tale prelievo deve essere effettuato da ogni Stato membro quando ciascuna delle sue quote complementari è quasi totalmente utilizzata; che le quote iniziali e complementari devono essere valide sino alla fine del periodo contingente; che tale forma di gestione richiede una stretta collaborazione fra gli Stati membri e la Commissione che deve in particolare poter seguire il grado di esaurimento del volume contingente ed informarne gli Stati membri;

considerando che, qualora ad una data determinata del periodo contingente, una cospicua rimanenza fosse disponibile in uno Stato membro, tale Stato deve farne rifluire una notevole percentuale nella riserva, per evitare che una parte del contingente tariffario comunitario rimanga inutilizzata in uno Stato membro mentre potrebbe essere utilizzata in altri Stati membri;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione delle quote attribuite a detta unione economica possono essere rappresentate da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Dal 1° luglio 1988 al 30 giugno 1989, il dazio doganale applicabile all'importazione dei prodotti sotto indicati è sospeso al livello e nel limite di un contingente tariffario comunitario indicato a lato:

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Volume contingente (in t)	Dazio contingente (in %)
09.2701	ex 0301 92 00 ex 0302 66 00 ex 0303 76 00	ex II. Anguille (<i>Anguilla</i> spp.), vive, fresche, refrigerate o congelate, destinate ad essere trasformate nelle aziende di affumicatura e di scorticatura o destinate alla fabbricazione industriale dei prodotti del codice 1604 della nomenclatura combinata ⁽¹⁾	5 250	0

(¹) Il controllo dell'utilizzazione per questa destinazione particolare avviene attraverso l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia

2. Entro i medesimi limiti, il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese applicano un dazio doganale calcolato in conformità delle disposizioni previste in materia nell'atto di adesione del 1985.

Articolo 2

1. Una prima parte di 3 520 tonnellate di tale contingente tariffario comunitario viene suddivisa tra taluni Stati membri; le quote che, fatto salvo l'articolo 5, sono valide dal 1° luglio 1988 al 30 giugno 1989 ammontano ai seguenti quantitativi:

	(tonnellate)
Benelux	1 330
Danimarca	500
Germania	1 496
Francia	46
Regno Unito	148.

2. La seconda parte, pari a 1 730 tonnellate, costituisce la riserva.

3. Se un importatore annuncia importazioni imminenti dei prodotti in questione in uno Stato membro che non partecipa alla ripartizione iniziale ed ivi domanda il beneficio del contingente, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una quantità corrispondente al proprio fabbisogno, nella misura in cui lo consenta il saldo disponibile della riserva.

Articolo 3

1. Se la quota iniziale di uno Stato membro quale è fissata dall'articolo 2, paragrafo 1, ovvero la stessa quota diminuita della frazione ritrasferita alla riserva qualora sia stato applicato l'articolo 5, è utilizzato in ragione del 90 % o più, lo Stato membro in questione procede senza indugio, mediante notifica alla Commissione, al prelievo, sempreché la consistenza della riserva lo permetta, di una seconda quota pari al 10 % della propria quota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore.

2. Se, dopo aver esaurito la quota iniziale, uno Stato membro ha utilizzato in ragione del 90 % o più anche la seconda quota, tale Stato membro procede senza indugio, mediante notifica alla Commissione, al prelievo, sempreché la consistenza della riserva lo permetta, di una

terza quota pari al 5 % della propria quota iniziale eventualmente arrotondata all'unità superiore.

3. Se, dopo aver esaurito la seconda quota, uno Stato membro ha utilizzato in ragione del 90 % o più anche la terza quota, esso procede, come disposto al paragrafo 2, al prelievo di una quarta quota pari alla terza.

Tale procedura continua ad essere applicata fino ad esaurimento della riserva.

4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3 gli Stati membri possono procedere al prelievo di quote inferiori a quelle stabilite da detti paragrafi, se vi è ragione di ritenere che esse potrebbero non essere esaurite. Essi informano la Commissione dei motivi che li hanno indotti ad applicare il presente paragrafo.

Articolo 4

Le quote complementari prelevate a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, o dell'articolo 3 sono valide fino al 30 giugno 1989.

Articolo 5

Gli Stati membri trasferiscono alla riserva, al più tardi il 1° maggio 1989, la frazione non utilizzata della loro quota iniziale che, al 15 aprile 1989, ecceda del 20 % il volume iniziale. Essi possono trasferire una quantità maggiore se vi è ragione di ritenere che essa rischi di non essere utilizzata.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 1° maggio 1989, il totale delle importazioni dei prodotti in questione, effettuate sino al 15 aprile 1989 incluso ed imputate al contingente comunitario, nonché, se del caso, la frazione della quota iniziale che essi ritrasferiscono alla riserva.

Articolo 6

La Commissione provvede alla contabilizzazione delle quote aperte dagli Stati membri conformemente agli articoli 2 e 3 ed informa ciascuno di essi, non appena le pervengono le notifiche, del grado di esaurimento della riserva.

Essa informa gli Stati membri, entro il 5 maggio 1989, dell'entità della riserva dopo i versamenti effettuati a norma dell'articolo 5.

Essa vigila affinché il prelievo che esaurisce la riserva sia limitato al saldo disponibile e a tal fine ne precisa l'entità allo Stato membro che procede all'ultimo prelievo.

Articolo 7

1. Gli Stati membri adottano le opportune disposizioni affinché l'apertura delle quote complementari da essi prelevate in virtù dell'articolo 3 renda possibili le imputazioni, senza discontinuità, alla loro parte cumulata del contingente comunitario.

2. Gli Stati membri garantiscono agli importatori dei prodotti in questione il libero accesso alle quote loro assegnate.

3. Gli Stati membri procedono all'imputazione sulle loro quote delle importazioni dei prodotti in questione man mano che tali prodotti sono presentati in dogana

accompagnati da una dichiarazione di immissione in libera pratica.

4. Il grado di esaurimento delle quote degli Stati membri è determinato in base alle importazioni imputate secondo le modalità di cui al paragrafo 3.

Articolo 8

Su richiesta della Commissione, gli Stati membri la informano delle importazioni effettivamente imputate sulle loro quote.

Articolo 9

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché venga osservato il presente regolamento.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 14 marzo 1988.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. WARNKE

REGOLAMENTO (CEE) N. 787/88 DELLA COMMISSIONE
del 24 marzo 1988
relativo alla fornitura di varie partite di burro a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3972/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativo alla politica ed alla gestione dell'aiuto alimentare ⁽¹⁾ modificato dal regolamento (CEE) n. 3785/87 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, lettera c),

considerando che il regolamento (CEE) n. 1420/87 del Consiglio, del 21 maggio 1987, che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3972/86 in materia di politica e gestione dell'aiuto alimentare ⁽³⁾, stabilisce l'elenco dei paesi e degli organismi che possono beneficiare di azioni di aiuto, nonché i criteri generali relativi al trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob ;

considerando che, in seguito a varie decisioni relative alla concessione di aiuti alimentari, la Commissione ha accordato a una serie di paesi ed organismi beneficiari 795 t di burro ;

considerando che occorre effettuare tali forniture conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 2200/87 della Commissione, dell'8 luglio 1987, che stabi-

lisce le modalità generali per la mobilitazione, nella Comunità, di prodotti a titolo di aiuto alimentare comunitario ⁽⁴⁾; che è necessario precisare in particolare i termini e le condizioni di fornitura, nonché la procedura da seguire per determinare le spese che ne derivano,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Nel quadro dell'aiuto alimentare comunitario si procede alla mobilitazione nella Comunità di prodotti lattiero-caseari, ai fini della loro fornitura ai beneficiari indicati nell'allegato I, conformemente al disposto del regolamento (CEE) n. 2200/87 e alle condizioni specificate negli allegati. L'aggiudicazione delle partite avviene mediante gara.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 marzo 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 370 del 30. 12. 1986, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 356 del 18. 12. 1987, pag. 8.

⁽³⁾ GU n. L 136 del 26. 5. 1987, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 204 del 25. 7. 1987, pag. 1.

ALLEGATO I

PARTITA A

1. Azione n.⁽¹⁾: 723/87 — Decisione della Commissione del 19 marzo 1987.
2. Programma : 1987.
3. Beneficiario : Euronaid.
4. Rappresentante del beneficiario ⁽²⁾: vedi *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 103 del 16 aprile 1987.
5. Luogo o paese di destinazione : Pakistan.
6. Prodotto da mobilitare : butteroil.
7. Caratteristiche e qualità della merce ⁽³⁾: da produrre con burro d'intervento (GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pag. 7, I.3.1 e I.3.2).
8. Quantitativo globale : 95 t.
9. Numero dei lotti : 1.
10. Condizionamento e marcatura ⁽⁴⁾: 5 kg (GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pag. 7 e 8, I.3.3 e I.3.4).
Iscrizioni supplementari sull'imballaggio :
• ACTION No 723/87 / PAKISTAN / WVB / 75330 / KARACHI / FOR FREE DISTRIBUTION •
(GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pag. 8, I.3.4).
11. Modo di mobilitazione del prodotto : acquisto del burro presso il BALM (Bundesanstalt für landwirtschaftliche Marktordnung), Adickesallee 40, D-6000 Frankfurt/Main (tel. 1 56 40 ; telex 0411727).
Gli indirizzi dei luoghi di ammasso sono menzionati nell'allegato II.
Prezzo di vendita determinato conformemente all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2315/76.
12. Stadio di fornitura : reso porto d'imbarco.
13. Porto d'imbarco : —
14. Porto di sbarco indicato dal beneficiario : —
15. Porto di sbarco : —
16. Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco : —
17. Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco : dal 1° al 15 maggio 1988.
18. Data limite per la fornitura : —
19. Procedura per determinare le spese di fornitura : gara.
20. In caso di gara, scadenza per la presentazione delle offerte ⁽⁵⁾: 11 aprile 1988, ore 12.
21. In caso di seconda gara :
 - a) scadenza per la presentazione delle offerte : 25 aprile 1988, ore 12 ;
 - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco : dal 15 al 31 maggio 1988 ;
 - c) data limite per la fornitura : —
22. Importo della garanzia di gara : 20 ECU/t.
23. Importo della garanzia di fornitura : 10 % dell'importo dell'offerta espressa in ECU.
24. Indirizzo a cui inviare le offerte :
Bureau de l'aide alimentaire
À l'attention de Monsieur N. Arend
Bâtiment Berlaymont, bureau 6/73
Rue de la Loi, 200
B-1049 Bruxelles
Telex AGREC 22037 B
25. Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario ⁽⁶⁾: restituzione applicabile il 25 febbraio 1988, fissata dal regolamento (CEE) n. 508/88 (GU n. L 52 del 26. 2. 1988).

PARTITA B

1. **Azione n. (°):** 78/88 — Decisione della Commissione del 30 luglio 1987.
2. **Programma:** 1987.
3. **Beneficiario:** Central Planning Organization, Yemen Arab Republic, Sana'a PO Box 175.
4. **Rappresentante del beneficiario:** Yemen Arab Republic Embassy, The Hague, The Netherlands.
5. **Luogo o paese di destinazione:** Repubblica araba dello Yemen.
- 5a. **Destinatario:** Gen. Corp. for Foreign Trade and Grains, PO Box 710 Sana'a — Yemen Arab Republic.
6. **Prodotto da mobilitare:** butteroil.
7. **Caratteristiche e qualità della merce (°) (°):** da produrre con burro d'intervento (GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pag. 7, I.3.1 e I.3.2).
8. **Quantitativo globale:** 200 t.
9. **Numero di lotti:** 1.
10. **Condizionamento e marcatura (°):** 20 kg (GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pag. 7, I.3.3 e I.3.4).
Iscrizioni supplementari sull'imballaggio:
• ACTION No 78/88 GIFT OF THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY TO THE YEMEN ARAB REPUBLIC / FOR FREE DISTRIBUTION • (GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pag. 8, I.3.4).
11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** acquisto presso il Voedselvoorzienings in- en verkoopbureau (VIB), Burg. Kessenplein 3, 6431 KM Hoensbroek (tel. (045)22 20 20; telex 56396+).
Gli indirizzi dei luoghi di ammasso sono menzionati nell'allegato II.
Prezzo di vendita determinato conformemente all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2315/76.
12. **Stadio di fornitura:** reso porto di sbarco — franco banchina.
13. **Porto d'imbarco:** —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario:** —
15. **Porto di sbarco:** Hodeidah.
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco:** —
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto d'imbarco:** dal 1° al 15 maggio 1988.
18. **Data limite per la fornitura:** 30 giugno 1988.
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura:** gara.
20. **In caso di gara, scadenza per la presentazione delle offerte (°):** 11 aprile 1988, ore 12.
21. **In caso di seconda gara:**
 - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 25 aprile 1988, ore 12;
 - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto d'imbarco: dal 15 al 31 maggio 1988;
 - c) data limite per la fornitura: 15 luglio 1988.
22. **Importo della garanzia di gara:** 20 ECU/t.
23. **Importo della garanzia di fornitura:** 10 % dell'importo dell'offerta formulata in ECU.
24. **Indirizzo a cui inviare le offerte:**

Bureau de l'aide alimentaire
À l'attention de Monsieur N. Arend
Bâtiment Berlaymont, bureau 6/73
Rue de la Loi 200
B-1049 Bruxelles
Telex AGREC 22037 B
25. **Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario (°):** restituzione applicabile il 25 febbraio 1988, fissata dal regolamento (CEE) n. 508/88 (GU n. L 52 del 26. 2. 1988).

PARTITA C

1. **Azione n. (1):** 133/88 — Decisione della Commissione del 30 luglio 1987.
2. **Programma:** 1987.
3. **Beneficiario:** Repubblica Islamica di Mauritania.
4. **Rappresentante del beneficiario (2):** Commissariat à la sécurité alimentaire, BP 377, Nouakchott (tel. 514 58); à l'attention de M. le Commissaire à la sécurité alimentaire.
5. **Luogo o paese di destinazione:** Repubblica Islamica di Mauritania.
6. **Prodotto da mobilitare:** butteroil.
7. **Caratteristiche e qualità della merce (3):** da produrre con burro d'intervento (GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pag. 7, I.3.1 e I.3.2).
8. **Quantitativo globale:** 400 t.
9. **Numero dei lotti:** 1.
10. **Condizionamento e marcatura:** 5 kg (GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pag. 7, I.3.3.1 e I.3.2).
Iscrizioni supplementari sull'imballaggio:
« ACTION N° 133/88 / BUTTEROIL / DON DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE » (GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pag. 8, I.3.4).
11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** acquisto del burro presso l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (Onilait), 2, rue Saint-Charles, F-75740 Paris Cedex 15 (tel. (1) 575 62 60; telex 200745+; telefax 45 79 28 49).
Gli indirizzi dei luoghi di ammasso sono menzionati nell'allegato II.
Prezzo di vendita determinato conformemente all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2315/76.
12. **Stadio di fornitura:** reso porto di sbarco — franco banchina.
13. **Porto d'imbarco:** —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario:** —
15. **Porto di sbarco:** Nouakchott.
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco:** —
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto d'imbarco:** dal 1° al 15 maggio 1988.
18. **Data limite per la fornitura:** 15 giugno 1988.
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura:** gara.
20. **In caso di gara, scadenza per la presentazione delle offerte (4):** 11 aprile 1988, ore 12.
21. **In caso di seconda gara:**
 - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 25 aprile 1988, ore 12;
 - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto d'imbarco: dal 15 al 31 maggio 1988;
 - c) data limite per la fornitura: 30 giugno 1988.
22. **Importo della garanzia di gara:** 20 ECU/t.
23. **Importo della garanzia di fornitura:** 10 % dell'importo dell'offerta espressa in ECU.
24. **Indirizzo a cui inviare le offerte:**

Bureau de l'aide alimentaire
À l'attention de Monsieur N. Arend
Bâtiment Berlaymont, bureau 6/73
Rue de la Loi, 200
B-1049 Bruxelles
Telex AGREC 22037 B
25. **Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario (5):** restituzione applicabile il 26 febbraio 1988, fissata dal regolamento (CEE) n. 508/88 (GU n. L 52 del 26. 2. 1988).

PARTITA D

1. Azione n.⁽¹⁾: 138/88 — Decisione della Commissione del 27 luglio 1987.
2. Programma : 1987.
3. Beneficiario : Repubblica cooperativa di Guyana.
4. Rappresentante del beneficiario ⁽²⁾: Ruys & Co., Antwerpen ; Att : M. Verbeek ; (tel. (03) 233 87 90 ; telex 72255 RUYS).
5. Luogo o paese di destinazione : Guyana.
- 5a. Destinatario : Ministry of Finance, PO Box 101009, Main & Urquhart Sts. Georgetown, Guyana.
6. Prodotto da mobilitare : butteroil.
7. Caratteristiche e qualità della merce ⁽³⁾: da produrre con burro d'intervento (GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pag. 7, I.3.1 e I.3.2).
8. Quantitativo globale : 100 t.
9. Numero di lotti : 1.
10. Condizionamento e marcatura ⁽⁴⁾: 200 kg (GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pag. 7, I.3.3.1 e I.3.2).
Iscrizioni supplementari sull'imballaggio :
« ACTION No 138/88 / BUTTEROIL / GIFT OF THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY TO GUYANA » (GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pag. 8, I.3.4).
11. Modo di mobilitazione del prodotto : acquisto del burro presso l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (Onilait), 2, rue Saint-Charles, F-75740 Paris Cedex 15 (tel. (1) 575 62 60, telex 200745+ ; telefax 45 79 28 49).
Gli indirizzi dei luoghi di ammasso sono menzionati nell'allegato II.
Prezzo di vendita determinato conformemente all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2315/76.
12. Stadio di fornitura : reso porto di sbarco — franco banchina.
13. Porto d'imbarco : —
14. Porto di sbarco indicato dal beneficiario : —
15. Porto di sbarco : Georgetown.
16. Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco : —
17. Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto d'imbarco : dal 1° al 15 maggio 1988.
18. Data limite per la fornitura : 30 giugno 1988.
19. Procedura per determinare le spese di fornitura : gara.
20. In caso di gara, scadenza per la presentazione delle offerte ⁽⁵⁾: 11 aprile 1988, ore 12.
21. In caso di seconda gara :
 - a) scadenza per la presentazione delle offerte : 25 aprile 1988, ore 12 ;
 - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto d'imbarco : dal 15 al 31 maggio 1988 ;
 - c) data limite per la fornitura : 15 luglio 1988.
22. Importo della garanzia di gara : 20 ECU/t.
23. Importo della garanzia di fornitura : 10 % dell'importo dell'offerta formulata in ECU.
24. Indirizzo a cui inviare le offerte :
Bureau de l'aide alimentaire
À l'attention de Monsieur N. Arend
Bâtiment Berlaymont, bureau 6/73
Rue de la Loi 200
B-1049 Bruxelles
Telex AGREC 22037 B
25. Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario ⁽⁶⁾: restituzione applicabile il 26 febbraio 1988, fissata dal regolamento (CEE) n. 508/88 (GU n. L 52 del 26 febbraio 1988).

Note

- (¹) Il numero dell'azione è da citare nella corrispondenza.
- (²) Delegato della Commissione che l'aggiudicatario deve contattare : vedi elenco pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 227 del 7 settembre 1985, pagina 4.
- (³) L'aggiudicatario rilascia al beneficiario che ne faccia richiesta un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che per il prodotto da consegnare le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare, nello Stato membro in questione non sono superate.
- (⁴) Per non sovraccaricare il servizio telex, si invitano i concorrenti a presentare, entro la data e l'ora stabilita al punto 20 del presente allegato, la prova della costituzione della cauzione di gara di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2200/87 preferibilmente :
- per fattorino all'ufficio di cui al punto 24 del presente allegato ;
 - oppure per telefax ad uno dei seguenti numeri di Bruxelles : 235 01 32, 236 10 97, 235 01 30, 236 20 05.
- (⁵) Il regolamento (CEE) n. 2330/87 (GU n. L 210 dell'1. 8. 1987) si applica alle restituzioni all'esportazione ed eventualmente agli importi compensativi monetari e adesione al tasso rappresentativo e al coefficiente monetario. La data di cui all'articolo 2 del citato regolamento corrisponde a quella di cui al punto 25 del presente allegato.
- (⁶) Certificato veterinario rilasciato da un organismo ufficiale, attestante che il prodotto, proveniente da animali sani, è stato lavorato in condizioni sanitarie eccellenti controllate da personale tecnico specializzato, e che nella zona di produzione del latte crudo non si sono manifestati casi di afta epizootica.
- (⁷) L'aggiudicatario trasmette ai rappresentanti dei beneficiari, al momento della consegna, un certificato sanitario.
- (⁸) L'aggiudicatario trasmette ai rappresentanti dei beneficiari, al momento della consegna, un certificato d'origine.
- (⁹) Il fornitore deve inviare un duplicato dell'originale della fattura a :
- MM. De Keyzer & Schütz BV,
Postbus 1438,
Blaak 16,
NL-3000 BK Rotterdam.
- Da spedire in contenitori di 20 piedi ; condizioni : FCL/LCL Shippers-count-load and stowage (cls).
 - L'aggiudicatario deve fornire all'agente addetto al ricevimento della merce l'elenco completo d'imballaggio di ciascuno dei contenitori, specificando il numero di cartoni relativo a ciascun numero come indicato nel bando di gara.
 - L'aggiudicatario deve sigillare ogni contenitore con un dispositivo di chiusura numerato, il cui numero deve essere comunicato allo speditore del beneficiario.
- (¹⁰) In fusti metallici nuovi di contenuto da 190 kg a 200 kg (da precisare nell'offerta) rivestiti internamente di una vernice idonea al contatto con gli alimenti o sottoposti ad un trattamento che dà garanzie equivalenti, muniti di cocchiume, completamente pieni ed ermeticamente chiusi in atmosfera di azoto. La resistenza del fusto agli urti deve essere sufficiente per sopportare un lungo trasporto marittimo. I fusti metallici non devono, per loro natura, essere nocivi alla salute umana o provocare un cambiamento di colore, di sapore o di odore del loro contenuto. La chiusura dei fusti deve essere assolutamente ermetica.

ANEXO II — BILAG II — ANHANG II — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II — ANNEX II — ANNEXE II — ALLEGATO II — BIJLAGE II
— ANEXO II

Número de la partida Partiets nummer Nummer der Partie Αριθμός παρτίδων Number of lot Numéro du lot Numero della partita Nummer van de partij Número do lote	Cantidad Mængde Menge Τόνοι Quantity Quantité Quantità Hoeveelheid Quantidade	Nombre y dirección del almacenista Lagerindehaverens navn og adresse Name und Adresse des Lagerhalters Όνομα και διεύθυνση εναποθηκευτού Address of store Nom et adresse du stockeur Nome e indirizzo del detentore Naam en adres van de deponhouder Nome e endereço do armazenista	Lugar de almacenamiento Lagerplads Ort der Lagerhaltung Τόπος αποθηκεύσεως Town at which stored Lieu de stockage Luogo di accantonamento Adres van de opslagplaats Local de armazenagem
A 723/87	115 900 kg	Markt- und Kühlhallen Werk 23 — Tempelhof Germaniastraße 14-17 D-1000 Berlin 42	
B 78/88	244 000 kg	De Poel Import-export Molenweg 10A 9231 HS Surhuisterveen (tel. : (05124) 41 63 ; telex : 77343	
C 133/88	488 000 kg	102 000 kg : SA des glaceries et frigo de Saint-Nazaire quai du commerce F-44601 Saint-Nazaire 190 000 kg : SA frigorifique du Limonay gare de La Gouesnière F-35350 Saint-Méloir-des-Ondes 196 000 kg : Coval rue de Cramenil F-61220 Briouze	
D 138/88	122 000 kg	Coval rue de Cramenil F-61220 Briouze	

REGOLAMENTO (CEE) N. 788/88 DELLA COMMISSIONE**del 24 marzo 1988****relativo alla fornitura di varie partite di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3972/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativo alla politica ed alla gestione dell'aiuto alimentare ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3785/87 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, lettera c),considerando che il regolamento (CEE) n. 1420/87 del Consiglio, del 21 maggio 1987, che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3972/86 in materia di politica e gestione dell'aiuto alimentare ⁽³⁾, stabilisce l'elenco dei paesi e degli organismi che possono beneficiare di azioni di aiuto, nonché i criteri generali relativi al trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob;

considerando che, in seguito a varie decisioni relative alla concessione di aiuti alimentari, la Commissione ha accordato a una serie di paesi ed organismi beneficiari 5 379 t di latte scremato in polvere;

considerando che occorre effettuare tali forniture conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CEE) n.

2200/87 della Commissione, dell'8 luglio 1987, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione, nella Comunità, di prodotti a titolo di aiuto alimentare comunitario ⁽⁴⁾; che è necessario precisare in particolare i termini e le condizioni di fornitura nonché la procedura da seguire per determinare le spese che ne derivano,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel quadro dell'aiuto alimentare comunitario si procede alla mobilitazione nella Comunità di prodotti lattiero-caseari, ai fini della loro fornitura ai beneficiari indicati in allegato, conformemente al disposto del regolamento (CEE) n. 2200/87 e alle condizioni specificate negli allegati. L'aggiudicazione delle partite avviene mediante gara.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 marzo 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 370 del 30. 12. 1986, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 356 del 18. 12. 1987, pag. 8.⁽³⁾ GU n. L 136 del 26. 5. 1987, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 204 del 25. 7. 1987, pag. 1.

ALLEGATO

PARTITA A

1. **Azione n. (1):** da 89/88 a 95/88 — Decisione della Commissione del 15 aprile 1987.
2. **Programma:** 1987.
3. **Beneficiario:** World Food Programme, via delle Terme di Caracalla, I-00100 Roma, telex 626675 WFP 1.
4. **Rappresentante del beneficiario (2):** vedi *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 103 del 16 aprile 1987.
5. **Luogo o paese di destinazione:** A1: Senegal; A2: Tunisia; A3 e A4: Repubblica democratica popolare dello Yemen; A5: Pakistan; A6 e A7: Mali.
6. **Prodotto da mobilitare:** latte scremato in polvere vitaminizzato.
7. **Caratteristiche e qualità della merce:** A1, A2, A3, A4, A6, A7: (3) (4) (7) (8); A5: (2) (9) (7) (8) (9) — Vedi GU n. C 216 del 14 agosto 1987, pag. 4 (da I.1.B.1 a I.1.B.3).
8. **Quantitativo globale:** 778 t.
9. **Numero dei lotti:** 1 (7 parti: A1: 80 t; A2: 200 t; A3: 300 t; A4: 120 t; A5: 40 t; A6: 2 t; A7: 36 t).
10. **Condizionamento e marcatura:** 25 kg. Vedi GU n. C 216 del 14 agosto 1987, pag. 4, 5, 6 (I.1.B.4).
Iscrizioni supplementari sull'imballaggio:
A1: 80 t:
« ACTION N° 89/88 / SÉNÉGAL 0263300 / ACTION DU PROGRAMME ALIMENTAIRE MONDIAL / DAKAR »
A2: 200 t:
« ACTION N° 90/88 / TUNISIE 0249302 / ACTION DU PROGRAMME ALIMENTAIRE MONDIAL / TUNIS »
A3: 300 t:
« ACTION No 91/88 / YEMEN PDR 0245302 / ACTION OF THE WORLD FOOD PROGRAMME / ADEN »
A4: 120 t:
« ACTION No 92/88 / YEMEN PDR 0304200 / ACTION OF THE WORLD FOOD PROGRAMME / ADEN »
A5: 40 t:
« ACTION No 93/88 / PAKISTAN 0278100 / ACTION OF THE WORLD FOOD PROGRAMME / KARACHI »
A6: 2 t:
« ACTION N° 94/88 / MALI 0223103 / ACTION DU PROGRAMME ALIMENTAIRE MONDIAL / DAKAR TRANSIT KITA / MALI »
A7: 36 t:
« ACTION N° 95/88 / MALI 0223103 / ACTION DU PROGRAMME ALIMENTAIRE MONDIAL / DAKAR TRANSIT MAHINA / MALI »
Vedi GU n. C 216 del 14 agosto 1987, pag. 6 (I.1.B.5).
11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** mercato della Comunità — La fabbricazione del latte scremato in polvere e l'incorporazione delle vitamine devono essere operate dopo l'aggiudicazione della fornitura.
12. **Stadio di fornitura:** reso porto d'imbarco.
13. **Porto d'imbarco:** —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario:** —
15. **Porto di sbarco:** —
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco:** —
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco:** dal 30 aprile al 15 maggio 1988.
18. **Data limite per la fornitura:** —
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura:** gara.
20. **In caso di gara, scadenza per la presentazione delle offerte (1):** l'11 aprile 1988, ore 12.

21. In caso di seconda gara :

- a) scadenza per la presentazione delle offerte : 25 aprile 1988, alle ore 12,
- b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco : dal 15 al 30 maggio 1988,
- c) data limite per la fornitura : —

22. Importo della garanzia di gara : 20 ECU/t.**23. Importo della garanzia di fornitura : 10 % dell'importo dell'offerta formulata in ECU.****24. Indirizzo a cui inviare le offerte :**

Bureau de l'aide alimentaire,
à l'attention de N. Arend,
Bâtiment Berlaymont, bureau 6/73,
Rue de la Loi 200,
B-1049 Bruxelles,
telex AGREC 22037 B.

25. Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario (*) : restituzione applicabile il 26 febbraio 1988, fissata dal regolamento (CEE) n. 508/88 (GU n. L 52 del 26. 2. 1988).

PARTITA B

1. Azioni nn.(¹): 101/88 e 102/88 — Decisione della Commissione del 15 aprile 1987.
2. Programma : 1987.
3. Beneficiario : World Food Programme, Via delle Terme di Caracalla, 00100 Roma, Telex 626675 WFP 1.
4. Rappresentante del beneficiario (²): Vedi GU n. C 103 del 16 aprile 1987.
5. Luogo o paese di destinazione : B1 : Repubblica centrale africana ; B2 : Etiopia.
6. Prodotto da mobilitare : latte scremato in polvere vitaminizzato.
7. Caratteristiche e qualità della merce : (³) (⁴) (⁵) (⁶): Vedi GU n. C 216 del 14 agosto 1987, pag. 4 (da I.1.B.1 a I.1.B.3).
8. Quantitativo globale : 414 t.
9. Numero dei lotti : 1 (2 parti : B1 : 264 t ; B2 : 150 t).
10. Condizionamento e marcatura : 25 kg. Vedi GU n. C 216 del 14 agosto 1987, pag. 4, 5, 6 (I.1.B.4).
Iscrizioni supplementari sull'imballaggio :
 - B1 : 264 t : „ACTION N° 101/88 / RCA 0265200 / DOUALA TRANSIT BANGUI »
 - B2 : 150 t : „ACTION No 102/88 / ETHIOPIA 0346000 / MASSAWA / ACTION OF THE WORLD FOOD PROGRAMME »Vedi GU n. C 216 del 14 agosto 1987, pagina 6 (I.1.B.5).
11. Modo di mobilitazione del prodotto : mercato della Comunità. La fabbricazione del latte scremato in polvere e l'incorporazione delle vitamine devono essere operate dopo l'aggiudicazione della fornitura.
12. Stadio di fornitura : reso porto d'imbarco.
13. Porto d'imbarco : —
14. Porto di sbarco indicato dal beneficiario : —
15. Porto di sbarco : —
16. Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco : —
17. Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco : dal 30 aprile al 15 maggio 1988.
18. Data limite per la fornitura : —
19. Procedura per determinare le spese di fornitura : gara.
20. In caso di gara, scadenza per la presentazione delle offerte (⁷): l'11 aprile 1988, ore 12.
21. In caso di seconda gara :
 - a) scadenza per la presentazione delle offerte : 25 aprile 1988, alle ore 12,
 - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco : dal 15 al 30 maggio 1988,
 - c) data limite per la fornitura : —
22. Importo della garanzia di gara : 20 ECU/t.
23. Importo della garanzia di fornitura : 10 % dell'importo dell'offerta formulata in ECU.
24. Indirizzo a cui inviare le offerte :

Bureau de l'aide alimentaire,
à l'attention de N. Arend,
Bâtiment Berlaymont, bureau 6/73,
200, rue de la Loi,
B-1049 Bruxelles,
telex AGREC 22037 B.
25. Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario (⁸): restituzione applicabile il 26 febbraio 1988, fissata dal regolamento (CEE) n. 508/88 (GU n. L 52 del 26. 2. 1988).

PARTITA C

1. Azioni nn. (1): 62/88 e 63/88 — Decisione della Commissione del 15 aprile 1987.
2. Programma: 1987.
3. Beneficiario: World Food Programme, Via delle Terme di Caracalla, 00100 Roma, Telex 626675 WFP 1.
4. Rappresentante del beneficiario (2): Vedi GU n. C 103 del 16 aprile 1987.
5. Luogo o paese di destinazione: C1: Madagascar; C2: Marocco.
6. Prodotto da mobilitare: latte scremato in polvere vitaminizzato.
7. Caratteristiche e qualità della merce: (3) (4) (5): Vedi GU n. C 216 del 14 agosto 1987, pag. 4 (da I.1.B.1 a I.1.B.3).
8. Quantitativo globale: 1 687 t.
9. Numero dei lotti: 1 (2 parti: C1: 587 t; C2: 1 100 t).
10. Condizionamento e marcatura: 25 kg. Vedi GU n. C 216 del 14 agosto 1987, pag. 4, 5, 6 (I.1.B.4).
Iscrizioni supplementari sull'imballaggio:
• C1: 587 t: „ACTION N° 62/88 / MADAGASCAR 0270100 / ACTION DU PROGRAMME ALIMENTAIRE MONDIAL / TOAMASINA »
• C2: 1 100 t: „ACTION N° 63/88 / MAROC 0259201 / ACTION DU PROGRAMME ALIMENTAIRE MONDIAL / CASABLANCA »
Vedi GU n. C 216 del 14 agosto 1987, pagina 6 (I.1.B.5).
11. Modo di mobilitazione del prodotto: mercato della Comunità. La fabbricazione del latte scremato in polvere e l'incorporazione delle vitamine devono essere operate dopo l'aggiudicazione della fornitura.
12. Stadio di fornitura: reso porto d'imbarco.
13. Porto d'imbarco: —
14. Porto di sbarco indicato dal beneficiario: —
15. Porto di sbarco: —
16. Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco: —
17. Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco: C1: dal 10 al 25 agosto 1988; C2: dal 10 al 25 settembre 1988.
18. Data limite per la fornitura: —
19. Procedura per determinare le spese di fornitura: gara.
20. In caso di gara, scadenza per la presentazione delle offerte (6): l'11 aprile 1988, ore 12.
21. In caso di seconda gara:
 - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 25 aprile 1988, alle ore 12,
 - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco: C1: dal 10 al 25 agosto 1988; C2: dal 10 al 25 settembre 1988.
 - c) data limite per la fornitura: —
22. Importo della garanzia di gara: 20 ECU/t.
23. Importo della garanzia di fornitura: 10 % dell'importo dell'offerta formulata in ECU.
24. Indirizzo a cui inviare le offerte:
Bureau de l'aide alimentaire,
à l'attention de N. Arend,
Bâtiment Berlaymont, bureau 6/73,
200, rue de la Loi,
B-1049 Bruxelles,
telex AGREC 22037 B.
25. Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario (7): restituzione applicabile il 26 febbraio 1988, fissata dal regolamento (CEE) n. 508/88 (GU n. L 52 del 26. 2. 1988).

PARTITA D

1. **Azione n.(1):** 50/88 — Decisione della Commissione del 15 ottobre 1987.
2. **Programma:** 1987.
3. **Beneficiario:** Repubblica di Niger.
4. **Rappresentante del beneficiario (2):** O.P.V.N., Boîte Postale 474, Niamey, telex 5371/NI.
5. **Luogo o paese di destinazione:** Repubblica del Niger.
6. **Prodotto da mobilitare:** latte scremato in polvere vitaminizzato.
7. **Caratteristiche e qualità della merce (2):** Vedi GU n. C 216 del 14 agosto 1987, pag. 4 (I.1.B.1 a 3).
8. **Quantitativo globale:** 300 t.
9. **Numero dei lotti:** 1.
10. **Condizionamento e marcatura:** 25 kg in contenitori di 20 piedi. Vedi GU n. C 216 del 14 agosto 1987, pag. 4, 5, 6 (I.1.B.4).
Iscrizioni supplementari sull'imballaggio:
• ACTION N° 50/88 / DON DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE AU NIGER •
Vedi GU n. C 216 del 14 agosto 1987, pag. 6 (I.1.B.5).
11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** mercato della Comunità.
La fabbricazione del latte scremato in polvere e l'incorporazione delle vitamine devono essere operate dopo l'attribuzione della fornitura.
12. **Stadio di fornitura:** reso destinazione Niamey.
13. **Porto d'imbarco:** —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario:** —
15. **Porto di sbarco:** —
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco:** —
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto d'imbarco:** dal 15 al 30 aprile 1988.
18. **Data limite per la fornitura:** 30 maggio 1988.
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura:** gara.
20. **In caso di gara, scadenza per la presentazione delle offerte (2):** l'11 aprile 1988, ore 12.
21. **In caso di seconda gara:**
 - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 25 aprile 1988, alle ore 12,
 - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto d'imbarco: dal 1° al 15 maggio 1988,
 - c) data limite per la fornitura: 15 giugno 1988.
22. **Importo della garanzia di gara:** 20 ECU/t.
23. **Importo della garanzia di fornitura:** 10 % dell'importo dell'offerta formulata in ECU.
24. **Indirizzo a cui inviare le offerte:**
Bureau de l'aide alimentaire,
à l'attention de N. Arend,
Bâtiment Berlaymont, bureau 6/73,
Rue de la Loi 200,
B-1049 Bruxelles,
telex AGREC 22037 B.
25. **Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario (2):** restituzione applicabile il 26 febbraio 1988, fissata dal regolamento (CEE) n. 508/88 (GU n. L 52 del 26. 2. 1988).

PARTITA E

1. **Azione n. (1):** 49/88 Decisione della Commissione del 15 ottobre 1987.
2. **Programma:** 1987.
3. **Beneficiario:** Repubblica del Niger.
4. **Rappresentante del beneficiario (2):** Olani (Office du Lait du Niger), BP 404, Niamey (tel. : 73 23 69).
5. **Luogo o paese di destinazione:** Repubblica del Niger.
6. **Prodotto da mobilitare:** latte scremato in polvere.
7. **Caratteristiche e qualità della merce (3):** Vedi GU n. C 216 del 14 agosto 1987, pag. 3 (I.1.A).
8. **Quantitativo globale:** 200 t.
9. **Numero dei lotti:** 1.
10. **Condizionamento e marcatura:** 25 kg in contenitori di 20 piedi. Vedi GU n. C 216 del 14 agosto 1987, pag. 3 (I.1.A).
Iscrizioni supplementari sull'imballaggio:
• ACTION N° 49/88 / DON DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE AU NIGER •
Vedi GU n. C 216 del 14 agosto 1987, pag. 3 (I.1.A).
11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** mercato della Comunità.
La fabbricazione del latte scremato in polvere deve essere operata dopo l'attribuzione della fornitura.
12. **Stadio di fornitura:** reso destinazione Niamey.
13. **Porto d'imbarco:** —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario:** —
15. **Porto di sbarco:** —
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco:** —
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto d'imbarco:** dal 15 al 30 aprile 1988.
18. **Data limite per la fornitura:** 30 maggio 1988.
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura:** gara.
20. **In caso di gara, scadenza per la presentazione delle offerte (4):** l'11 aprile 1988, ore 12.
21. **In caso di seconda gara:**
 - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 25 aprile 1988, alle ore 12,
 - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto d'imbarco: dal 30 aprile al 15 maggio 1988,
 - c) data limite per la fornitura: 15 giugno 1988.
22. **Importo della garanzia di gara:** 20 ECU/t.
23. **Importo della garanzia di fornitura:** 10 % dell'importo dell'offerta formulata in ECU.
24. **Indirizzo a cui inviare le offerte:**
Bureau de l'aide alimentaire,
à l'attention de N. Arend,
Bâtiment Berlaymont, bureau 6/73,
Rue de la Loi 200,
B-1049 Bruxelles,
telex AGREC 22037 B.
25. **Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario (5):** restituzione applicabile il 26 febbraio 1988, fissata dal regolamento (CEE) n. 508/88 (GU n. L 52 del 26. 2. 1988).

PARTITA F

1. Azione n.(¹): da 805 a 807/87 — Decisione della Commissione del 19 marzo 1987.
2. Programma : 1987.
3. Beneficiario : Euronaid.
4. Rappresentante del beneficiario (²): Vedi GU n. C 103 del 16 aprile 1987.
5. Luogo o paese di destinazione : Pakistan.
6. Prodotto da mobilitare : latte scremato in polvere vitaminizzato.
7. Caratteristiche e qualità della merce (³): Vedi GU n. C 216 del 14 agosto 1987, pag. 4 (I.1.B.1 a 3).
8. Quantitativo globale : 300 t.
9. Numero dei lotti : 1.
10. Condizionamento e marcatura : 25 kg. vedi GU n. C 216 del 14 agosto 1987, pag. 4, 5 e 6 (I.1.B.4).
Iscrizioni supplementari sull'imballaggio :
« ACTION N° 805, 806 e 807/87 / PAKISTAN / WVB / 75324 ; 75377 ; 75328 / FOR FREE DISTRIBUTION ».
Vedi GU n. C 216 del 14 agosto 1987, pag. 6 (I.1.B.5).
11. Modo di mobilitazione del prodotto : mercato della Comunità(¹).
La fabbricazione del latte scremato in polvere e l'incorporazione delle vitamine devono essere operate dopo l'attribuzione della fornitura.
12. Stadio di fornitura : reso porto d'imbarco.
13. Porto d'imbarco : —
14. Porto di sbarco indicato dal beneficiario : —
15. Porto di sbarco : —
16. Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco : —
17. Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco : dal 1° al 15 maggio 1988.
18. Data limite per la fornitura : —
19. Procedura per determinare le spese di fornitura : gara.
20. In caso di gara, scadenza per la presentazione delle offerte (⁴): l'11 aprile 1988, ore 12.
21. In caso di seconda gara :
 - a) scadenza per la presentazione delle offerte : 25 aprile 1988, ore 12;
 - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco : dal 15 al 30 maggio 1988;
 - c) data limite per la fornitura : —
22. Importo della garanzia di gara : 20 ECU/t.
23. Importo della garanzia di fornitura : 10 % dell'importo dell'offerta formulata in ECU.
24. Indirizzo a cui inviare le offerte :
Bureau de l'aide alimentaire,
à l'attention de Monsieur N. Arend,
Bâtiment Berlaymont, bureau 6/73,
rue de la Loi 200,
B-1049 Bruxelles,
Telex AGREC 22037 B.
25. Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario (⁵): restituzione applicabile il 26 febbraio 1988, fissata dal regolamento (CBE) n. 508/88 (GU n. L 52 del 26. 2. 1988).

PARTITA G

1. **Azione n. (1) 77/88** — Decisione della Commissione del 30 luglio 1987.
2. **Programma** : 1987.
3. **Beneficiario** : Central Planning Organisation, Yemen Arab Republic, Sanaa, PO Box 175.
4. **Rappresentante del beneficiario (2)** : Yemen Arab Republic Embassy, The Hague, The Netherlands.
5. **Luogo o paese di destinazione** : Repubblica araba dello Yemen.
6. **Prodotto da mobilitare** : latte scremato in polvere.
7. **Caratteristiche e qualità della merce (2)** :
Vedi *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 216 del 14 agosto 1987, pag. 3 (I.1.A).
8. **Quantitativo globale** : 600 t.
9. **Numero di lotti** : 1.
10. **Condizionamento e marcatura** : 25 kg. Vedi n. C 216 del 14 agosto 1987, pag. 3 (I.1.A).
Iscrizioni supplementari sull'imballaggio :
- ACTION N° 77/88 / SKIMMED MILK POWDER / GIFT OF THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY TO THE YEMEN ARAB REPUBLIC / FOR FREE DISTRIBUTION -
Vedi n. C 216 del 14 agosto 1987, pag. 3 (I.1.A).
11. **Modo di mobilitazione del prodotto** : mercato della Comunità.
Il latte scremato in polvere deve essere fabbricato dopo l'aggiudicazione della fornitura.
12. **Stadio di fornitura** : reso porto di sbarco — franco banchina.
13. **Porto d'imbarco** : —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario** : —
15. **Porto di sbarco** : Hodeidah.
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco** : —
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto d'imbarco** : dal 1° al 15 maggio 1988.
18. **Data limite per la fornitura** : 30 giugno 1988.
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura** : gara.
20. **In caso di gara, scadenza per la presentazione delle offerte (3)** : l'11 aprile 1988, ore 12.
21. **In caso di seconda gara** :
 - a) scadenza per la presentazione delle offerte : 25 aprile 1988, ore 12 ;
 - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto d'imbarco : dal 15 al 31 maggio 1988 ;
 - c) data limite per la fornitura : 15 luglio 1988.
22. **Importo della garanzia di gara** : 20 ECU/t.
23. **Importo della garanzia di fornitura** : 10 % dell'importo dell'offerta formulata in ECU.
24. **Indirizzo a cui inviare le offerte** :
Bureau de l'aide alimentaire
À l'attention de N. Arend
Bâtiment Berlaymont, bureau 6/73
Rue de la Loi, 200,
B-1049 Bruxelles,
telex AGREC 22037 B.
25. **Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario (3)** : restituzione applicabile il 26 febbraio 1988, fissata dal regolamento (CEE) n. 508/88 (GU n. L 52 del 26. 2. 1988).

PARTITA H

1. Azione n. (1): 134/88 Decisione della Commissione del 18 marzo 1987.
2. Programma: 1987.
3. Beneficiario: UNHCR.
4. Rappresentante del beneficiario (2): Croissant Rouge Algérien — Comité National — 15 bis boulevard Mohamed V, Alger, Algeria.
5. Luogo o paese di destinazione: Algeria.
6. Prodotto da mobilitare: latte scremato in polvere vitaminizzato.
7. Caratteristiche e qualità della merce (2): vedi *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 216 del 14 agosto 1987, pagina 4 (I 1 B 1-3).
8. Quantitativo globale: 400 t.
9. Numero dei lotti: 1.
10. Condizionamento e marcatura: 1 kg vedi *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 216 del 14 agosto 1987, pagine 4 e 5 (I 1 B.4.1).
Iscrizioni supplementari sull'imballaggio:
« ACCIÓN N° 134/88 / LAIT ÉCRÉMÉ EN POUDRE / DON DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE / PROGRAMME DU HCNUR EN FAVEUR DES RÉFUGIÉS EN ALGÉRIE / DISTRIBUTION GRATUITE / ALGER »
Vedi *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 216 del 14 agosto 1987, pagina 6 (I 1 B 5).
11. Modo di mobilitazione del prodotto: mercato della Comunità.
La fabbricazione del latte scremato in polvere e l'incorporo delle vitamine devono aver luogo dopo l'aggiudicazione della fornitura.
12. Stadio di fornitura: reso porto di sbarco, franco banchina.
13. Porto d'imbarco: —
14. Porto di sbarco indicato dal beneficiario: —
15. Porto di sbarco: Algeri.
16. Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco: —
17. Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto d'imbarco: dal 9 al 16 maggio 1988.
18. Data limite per la fornitura: 27 giugno 1988.
19. Procedura per determinare le spese di fornitura: gara.
20. In caso di gara, scadenza per la presentazione delle offerte (3): l'11 aprile 1988, ore 12.
21. In caso di seconda gara:
 - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 25 aprile 1988, alle ore 12.
 - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto d'imbarco: dal 24 al 31 maggio 1988,
 - c) data limite per la fornitura: l'11 luglio 1988.
22. Importo della garanzia di gara: 20 ECU/t.
23. Importo della garanzia di fornitura: 10 % dell'importo dell'offerta formulata in ECU.
24. Indirizzo a cui inviare le offerte:
Bureau de l'aide alimentaire,
À l'attention de N. Arend,
Bâtiment Berlaymont, bureau 6/73,
Rue de la Loi 200,
B-1049 Bruxelles
(telex AGREC 22037 B).
25. Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario (3): restituzione applicabile il 26 febbraio 1988, fissata dal regolamento (CEE) n. 508/88 (GU n. L 52 del 26. 2. 1988).

PARTITA I

1. Azione n. (1): 132/88 Decisione della Commissione del 30 luglio 1987.
2. Programma : 1987.
3. Beneficiario : Repubblica Islamica di Mauritania.
4. Rappresentante del beneficiario (2): Commissariat à la Sécurité Alimentaire, BP 377, Nouakchott, Mauritania, tel. 5 14 58. À l'attention de M. le Commissaire à la Sécurité Alimentaire.
5. Luogo o paese di destinazione : Mauritania.
6. Prodotto da mobilitare : latte scremato in polvere.
7. Caratteristiche e qualità della merce (3): vedi *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 216 del 14 agosto 1987, pag. 3, I.1.A.
8. Quantitativo globale : 400 t.
9. Numero dei lotti : 1.
10. Condizionamento e marcatura : 25 kg. Vedi n. C 216 del 14. 8. 1987, pag. 3 I.1.A.
Iscrizioni supplementari sull'imballaggio :
« ACTION No. 132/88 / LAIT ÉCRÉMÉ EN POUVRE / DON DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE »
Vedi GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pag. 3, I.1.A.
11. Modo di mobilitazione del prodotto : mercato della Comunità.
Il latte scremato in polvere deve essere fabbricato dopo l'aggiudicazione della fornitura.
12. Stadio di fornitura : reso porto di sbarco — franco banchina.
13. Porto d'imbarco : —
14. Porto di sbarco indicato dal beneficiario : —
15. Porto di sbarco : Nouakchott.
16. Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco : —
17. Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto d'imbarco : dal 1° al 15 maggio 1988.
18. Data limite per la fornitura : 15 giugno 1988.
19. Procedura per determinare le spese di fornitura : gara.
20. In caso di gara, scadenza per la presentazione delle offerte (4): 11 aprile 1988, ore 12.
21. In caso di seconda gara :
 - a) scadenza per la presentazione delle offerte : 25 aprile 1988, ore 12 ;
 - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto d'imbarco : dal 15 al 30 maggio 1988 ;
 - c) data limite per la fornitura : 30 giugno 1988.
22. Importo della garanzia di gara : 20 ECU/t.
23. Importo della garanzia di fornitura : 10 % dell'importo dell'offerta formulata in ECU.
24. Indirizzo a cui inviare le offerte : Bureau de l'aide alimentaire,
À l'attention de Monsieur N. Arend,
Bâtiment Berlaymont, bureau 6/73
rue de la Loi 200,
B-1049 Bruxelles,
telex AGREC 22037 B.
25. Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario (5) : restituzione applicabile il 26 febbraio 1988, fissata dal regolamento (CEE) n. 508/88 (GU n. L 52 del 26. 2. 1988).

PARTITA K

1. Azione n. (1): 137/88. Decisione della Commissione del 27 luglio 1987.
2. Programma : 1987.
3. Beneficiario : Guyana.
4. Rappresentante del beneficiario (2) : Ruys & Co. Antwerpen, Att : M. Verbeek, Tel : 03 233 87 90 Tlx 72255 Ruys.
5. Luogo o paese di destinazione : Guyana.
6. Prodotto da mobilitare : latte scremato in polvere.
7. Caratteristiche e qualità della merce (3) : vedi *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 216 del 14 agosto 1987, pag. 3, I.1.A.
8. Quantitativo globale : 300 t.
9. Numero dei lotti : 1.
10. Condizionamento e marcatura : 25 kg vedi GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pag. 3 (I.1.A).
Iscrizioni supplementari sull'imballaggio :
« ACTION N° 137/88 / SKIMMED MILK POWDER / GIFT OF THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY TO GUYANA »
vedi GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pag. 3 (I.1.A).
11. Modo di mobilitazione del prodotto : mercato della Comunità.
Il latte scremato in polvere deve essere fabbricato dopo l'aggiudicazione della fornitura.
12. Stadio di fornitura : reso porto di sbarco — franco banchina.
13. Porto d'imbarco : —
14. Porto di sbarco indicato dal beneficiario : —
15. Porto di sbarco : Georgetown.
16. Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco : —
17. Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto d'imbarco : dal 1° al 15 maggio 1988.
18. Data limite per la fornitura : 30 giugno 1988
19. Procedura per determinare le spese di fornitura : gara.
20. In caso di gara, scadenza per la presentazione delle offerte (4) : 11 aprile 1988, ore 12.
21. In caso di seconda gara :
 - a) scadenza per la presentazione delle offerte : 25 aprile 1988, ore 12 ;
 - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto d'imbarco : dal 15 al 31 maggio 1988 ;
 - c) data limite per la fornitura : 15 luglio 1988.
22. Importo della garanzia di gara : 20 ECU/t.
23. Importo della garanzia di fornitura : 10 % dell'importo dell'offerta formulata in ECU.
24. Indirizzo a cui inviare le offerte : Bureau de l'aide alimentaire, à l'attention de Monsieur N. Arend, Bâtiment Berlaymont, bureau 6/73, 200, rue de la Loi, B-1049 Bruxelles, telex AGREC 22 037 B.
25. Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario (5) : restituzione applicabile il 26 febbraio 1988, fissata dal regolamento (CEE) n. 508/88 (GU n. L 52 del 26 febbraio 1988).

Note

- (¹) Il numero dell'azione è da citare nella corrispondenza.
- (²) L'aggiudicatario rilascia al beneficiario che ne faccia richiesta un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che per il prodotto da consegnare le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare, nello Stato membro in questione non sono superate.
- (³) Delegato della Commissione che l'aggiudicatario deve contattare: vedi elenco pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 227 del 7 settembre 1985, pagina 4.
- (⁴) Per non sovraccaricare il servizio telex, si invitano i concorrenti a presentare, entro la data e l'ora stabilita al punto 20 del presente allegato, la prova della costituzione della cauzione di gara di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2200/87 preferibilmente:
- per fattorino all'ufficio di cui al punto 24 del presente allegato,
 - oppure per telefax ad uno dei seguenti numeri di Bruxelles:
 - 235 01 32,
 - 236 10 97,
 - 235 01 30,
 - 236 20 05.
- (⁵) Il regolamento (CEE) n. 2330/87 (GU n. L 210 dell'1. 8. 1987) si applica alle restituzioni all'esportazione ed eventualmente agli importi compensativi monetari e adesione al tasso rappresentativo e al coefficiente monetario. La data di cui all'articolo 2 del citato regolamento corrispondente a quella di cui al punto 25 del presente allegato.
- (⁶) L'aggiudicatario trasmette ai rappresentanti dei beneficiari, al momento della consegna, un certificato sanitario.
- (⁷) Certificato veterinario rilasciato da un organismo ufficiale, attestante che il prodotto è stato ottenuto da latte pastorizzato proveniente da animali sani ed è stato lavorato in condizioni sanitarie eccellenti controllate da personale tecnico specializzato, e che nella zona di produzione del latte crudo non si sono manifestati, durante i novanta giorni precedenti la lavorazione, casi di afta epizootica o di altre malattie infettive/contagiose da notificare obbligatoriamente.
- (⁸) L'aggiudicatario trasmette ai rappresentanti dei beneficiari, al momento della consegna, un certificato d'origine.
- (⁹) All'atto della fornitura l'aggiudicatario trasmette ai rappresentanti del beneficiario un certificato in lingua inglese che attesta che il latte scremato in polvere non contiene strutto.
- (¹⁰) — Il fornitore deve inviare un duplicato dell'originale della fattura a:
MM. De Keyzer & Schütz BV,
Postbus 1438,
Blaak 16,
NL-3000 BK Rotterdam.
- Da spedire in contenitori di 20 piedi; condizioni: FCL/LCL.
Shippers-count-load and stowage (cls).
 - L'aggiudicatario deve fornire all'agente addetto al ricevimento della merce l'elenco completo d'imballaggio di ciascuno dei contenitori, specificando il numero di sacchi relativo a ciascun numero come indicato nel bando di gara.
 - L'aggiudicatario deve sigillare ogni contenitore con un dispositivo di chiusura numerato, il cui numero deve essere comunicato allo speditore del beneficiario.
- (¹¹) L'imbarco della merce sarà effettuato in un porto della Comunità servito di linee regolari con il paese di destinazione almeno ogni quattro settimane e secondo un calendario fissato in anticipo.

REGOLAMENTO (CEE) N. 789/88 DELLA COMMISSIONE

del 24 marzo 1988

relativo alla fornitura di latte intero in polvere a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3972/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativo alla politica ed alla gestione dell'aiuto alimentare ⁽¹⁾, modificato del regolamento (CEE) n. 3785/87 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, lettera c),considerando che il regolamento (CEE) n. 1420/87 del Consiglio, del 21 maggio 1987, che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3972/86 in materia di politica e gestione dell'aiuto alimentare ⁽³⁾, stabilisce l'elenco dei paesi e degli organismi che possono beneficiare di azioni di aiuto, nonché i criteri generali relativi al trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob ;

considerando che, in seguito a varie decisioni relative alla concessione di aiuti alimentari, la Commissione ha accordato alla Tunisia 3 000 t di latte intero in polvere ;

considerando che occorre effettuare tali forniture conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 2200/87 della Commissione, dell'8 luglio 1987, che stabi-

lisce le modalità generali per la mobilitazione nella Comunità di prodotti a titolo di aiuto alimentare comunitario ⁽⁴⁾; che è necessario precisare in particolare i termini e le condizioni di fornitura, nonché la procedura da seguire per determinare le spese che ne derivano,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Nel quadro dell'aiuto alimentare comunitario si procede alla mobilitazione nella Comunità di prodotti lattiero-caseari, ai fini della loro fornitura ai beneficiari indicati in allegato, conformemente al disposto del regolamento (CEE) n. 2200/87 e alle condizioni specificate nell'allegato. L'aggiudicazione delle partite avviene mediante gara.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 marzo 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 370 del 30. 12. 1986, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 356 del 18. 12. 1987, pag. 8.⁽³⁾ GU n. L 136 del 26. 5. 1987, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 204 del 25. 7. 1987, pag. 1.

ALLEGATO

1. Azioni n. (1): 96/88, 108/88 e 109/88 — Decisione della Commissione del 30 luglio 1987.
2. Programma : 1987.
3. Beneficiario : STIL (Société tunisienne de l'industrie laitière), 25, rue Belhassen Ben Chaabane, 1005 el Omrane, Tunisi (telex 15322 Tunis).
4. Rappresentante del beneficiario (2) : COMALAIT, 2, rue du Président Roosevelt, Vichy (Francia) (telex 990678 COLAI-F).
5. Luogo o paese di destinazione : Repubblica tunisina.
6. Prodotto da mobilitare : latte in polvere intero.
7. Caratteristiche e qualità della merce : (3) (4).
8. Quantitativo globale : 3 000 t.
9. Numero dei lotti : 1 partita, 3 parti (A1 : 1 000 t; A2 : 1 000 t; A3 : 1 000 t).
10. Condizionamento e marcatura : 25 kg e vedi GU n. C 216 del 14 agosto 1987, pag. 6 (I.1.B.4.3).
Iscrizioni supplementari sull'imballaggio :
A1 : « ACTION N° 96/88 / DON DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE À LA RÉPUBLIQUE TUNISIENNE »
A2 : « ACTION N° 108/88 / DON DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE À LA RÉPUBLIQUE TUNISIENNE »
A3 : « ACTION N° 109/88 / DON DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE À LA RÉPUBLIQUE TUNISIENNE »
Vedi GU n. C 216 del 14 agosto 1987, pag. 6 (I.1.B.5).
11. Modo di mobilitazione del prodotto : mercato della Comunità.
12. Stadio di fornitura : reso porto d'imbarco.
13. Porto d'imbarco : —
14. Porto di sbarco indicato dal beneficiario : —
15. Porto di sbarco : —
16. Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco : —
17. Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco :
A1 : dal 20 aprile al 5 maggio 1988 ;
A2 : dal 20 maggio al 5 giugno 1988 ;
A3 : dal 20 giugno al 5 luglio 1988.
18. Data limite per la fornitura : —
19. Procedura per determinare le spese di fornitura : gara.
20. In caso di gara, scadenza per la presentazione delle offerte (5) : l'11 aprile 1988, ore 12.
21. In caso di seconda gara :
 - a) scadenza per la presentazione delle offerte : 25 aprile 1988, alle ore 12 ;
 - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco :
A1 : dal 5 al 15 maggio 1988
A2 : dal 5 al 15 giugno 1988
A3 : dal 5 al 15 luglio 1988 ;
 - c) data limite per la fornitura : —
22. Importo della garanzia di gara : 20 ECU/t.
23. Importo della garanzia di fornitura : 10 % dell'importo dell'offerta formulata in ECU.
24. Indirizzo a cui inviare le offerte :
Bureau de l'aide alimentaire,
à l'attention de N. Arend,
bâtiment Berlaymont, bureau 6/73,
200, rue de la Loi,
B-1049 Bruxelles,
telex AGREC 22037 B.
25. Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario (6) : restituzione applicabile il 26 febbraio 1988, fissata dal regolamento (CEE) n. 508/88 (GU n. L 52 del 26. 2. 1988).

Note

- (1) Il numero dell'azione è da citare nella corrispondenza.
- (2) Il latte intero in polvere al 26 % minimo di materie grasse deve essere ottenuto con il metodo spray ed essere fabbricato al massimo un mese prima della data d'imbarco. Esso deve essere di qualità extra grade e rispondere alle seguenti caratteristiche:
- | | |
|---|---|
| a) tenore di materie grasse: | minimo 26,0 %, |
| b) tenore di acqua: | massimo 2,5 %, |
| c) acidità titolabile (calcolata sulla materia secca non grassa) ADMI | |
| — in ml di soluzione di idrossido di sodio normaldecimo: | massimo 3,0, |
| — in acido lattico: | massimo 0,15 %, |
| d) tenore di lattati (calcolato sulla materia secca non grassa): | massimo 150 mg/100 g, |
| e) additivi: | nessuno, |
| f) prova di fosfatasi: | negativa, cioè pari o inferiore a 4 µg di fenolo per g di latte ricostituito, |
| g) indice di solubilità: | massimo 0,5 ml, |
| h) indice delle particelle bruciate: | massimo 15,0 mg, ossia minimo disco B, |
| i) tenore di microorganismi: | massimo 50 000 per g, |
| k) ricerca di coliformi: | negativo in 0,1 g, |
| l) ricerca di latticello: | negativa, |
| m) ricerca di siero di latte: | negativa, |
| n) gusto e odore: | netti, |
| o) aspetto: | colore bianco o leggermente paglierino, assenza di impurità e di particelle colorate. |
- (3) Delegato della Commissione che l'aggiudicatario deve contattare: vedi elenco pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 227 del 7 settembre 1985, pagina 4.
- (4) L'aggiudicatario rilascia al beneficiario che ne faccia richiesta un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che per il prodotto da consegnare le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare, nello Stato membro in questione non sono superate.
- (5) Per non sovraccaricare il servizio telex, si invitano i concorrenti a presentare, entro la data e l'ora stabilita al punto 20 del presente allegato, la prova della costituzione della cauzione di gara di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2200/87 preferibilmente:
- per fattorino all'ufficio di cui al punto 24 del presente allegato;
 - oppure per telefax ad uno dei seguenti numeri di Bruxelles:
 - 235 01 32,
 - 236 10 97,
 - 235 01 30,
 - 236 20 05.
- (6) Il regolamento (CEE) n. 2330/87 (GU n. L 210 dell'1. 8. 1987) si applica alle restituzioni all'esportazione ed eventualmente agli importi compensativi monetari e adesione, al tasso rappresentativo e al coefficiente monetario. La data di cui all'articolo 2 del citato regolamento corrisponde a quella di cui al punto 25 del presente allegato.

REGOLAMENTO (CEE) N. 790/88 DELLA COMMISSIONE

del 25 marzo 1988

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3989/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 4047/87 della Commissione⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo

3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattato precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 24 marzo 1988;

considerando che il predetto fattore di correzione si applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i coefficienti di equivalenza;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 4047/87 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 marzo 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 marzo 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 378 del 31. 12. 1987, pag. 99.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 25 marzo 1988, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Codice NC	Prelievi	
	Portogallo	Paesi terzi
0709 90 60	12,29	172,60
0712 90 19	12,29	172,60
1001 10 10	68,97	257,81 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
1001 10 90	68,97	257,81 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
1001 90 91	7,92	186,93
1001 90 99	7,92	186,93
1002 00 00	47,51	165,83 ⁽³⁾
1003 00 10	41,19	172,26
1003 00 90	41,19	172,26
1004 00 10	97,72	146,92
1004 00 90	97,72	146,92
1005 10 90	12,29	172,60 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1005 90 00	12,29	172,62 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1007 00 90	35,81	182,49 ⁽⁴⁾
1008 10 00	41,19	97,37
1008 20 00	41,19	143,37 ⁽⁴⁾
1008 30 00	41,19	59,81 ⁽⁵⁾
1008 90 10	(7)	(7)
1008 90 90	41,19	59,81
1101 00 00	25,17	276,47
1102 10 00	82,12	247,01
1103 11 10	119,84	413,28
1103 11 90	25,25	296,66

⁽¹⁾ Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽²⁾ Ai sensi del regolamento (CEE) n. 486/85 del Consiglio i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

⁽³⁾ Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

⁽⁴⁾ Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

⁽⁵⁾ Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽⁶⁾ Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.

⁽⁷⁾ All'importazione del prodotto della sottovoce 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

REGOLAMENTO (CEE) N. 791/88 DELLA COMMISSIONE

del 25 marzo 1988

**che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali,
le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3989/87 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 4048/87 della Commissione ⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti

di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattato precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 24 marzo 1988;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente agli allegati al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza dal Portogallo, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati a zero.
2. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza da paesi terzi, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 marzo 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 marzo 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 378 del 31. 12. 1987, pag. 102.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 25 marzo 1988, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

Codice NC	(ECU/t)			
	Corrente 3	1° term. 4	2° term. 5	3° term. 6
0709 90 60	0	0	0	0
0712 90 19	0	0	0	0
1001 10 10	0	0	0	0
1001 10 90	0	0	0	0
1001 90 91	0	0,36	0,36	0,36
1001 90 99	0	0,36	0,36	0,36
1002 00 00	0	0	0	0
1003 00 10	0	0	0	0
1003 00 90	0	0	0	0
1004 00 10	0	0	0	0
1004 00 90	0	0	0	0
1005 10 90	0	0	0	0
1005 90 00	0	0	0	0
1007 00 90	0	0	0	0
1008 10 00	0	0	0	0
1008 20 00	0	10,92	10,92	10,92
1008 30 00	0	0	0	0
1008 90 90	0	0	0	0
1101 00 00	0	0,50	0,50	0,50

B. Malto

Codice NC	(ECU/t)				
	Corrente 3	1° term. 4	2° term. 5	3° term. 6	4° term. 7
1107 10 11	0	0,64	0,64	0,64	0,64
1107 10 19	0	0,48	0,48	0,48	0,48
1107 10 91	0	0	0	0	0
1107 10 99	0	0	0	0	0
1107 20 00	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 792/88 DELLA COMMISSIONE

del 25 marzo 1988

che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3990/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,visto il regolamento (CEE) n. 833/87 della Commissione, del 23 marzo 1987, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3877/86 del Consiglio, relativo alle importazioni di riso della varietà Basmati aromatica a grani lunghi delle sottovoci 1006 10, 1006 20 e 1006 30 della nomenclatura combinata⁽³⁾, in particolare l'articolo 8,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione del riso e di rotture di riso sono stati fissati dal regola-

mento (CEE) n. 4042/87 della Commissione⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 714/88⁽⁵⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 4042/87 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CEE) n. 1418/76 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 marzo 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 marzo 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 15.⁽³⁾ GU n. L 80 del 24. 3. 1987, pag. 20.⁽⁴⁾ GU n. L 378 del 31. 12. 1987, pag. 88.⁽⁵⁾ GU n. L 74 del 19. 3. 1988, pag. 31.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 25 marzo 1988, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso

(ECU/t)

Codice NC	Portogallo	Paesi terzi (escluso ACP o PTOM) (*)	ACP o PTOM (1) (2) (3)	Regime del regolamento (CEE) n. 3877/86
1006 10 91	—	318,87	155,83	—
1006 10 99	—	291,03	141,91	218,27
1006 20 10	—	398,59	195,69	—
1006 20 90	—	363,79	178,29	272,84
1006 30 11	13,05	526,18	251,16	—
1006 30 19	12,97	593,00	284,61	444,75
1006 30 91	13,90	560,39	267,84	—
1006 30 99	13,90	635,70	305,50	476,78
1006 40 00	0,00	162,87	78,43	—

N.B. I prelievi vanno convertiti in moneta nazionale mediante tassi di conversione agricoli specifici, fissati dal regolamento (CEE) n. 3294/86.

(1) Fatta salva l'applicazione delle disposizioni degli articoli 10 e 11 del regolamento (CEE) n. 486/85 e del regolamento (CEE) n. 551/85.

(2) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 486/85, i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nel dipartimento d'oltremare della Riunione.

(3) Il prelievo all'importazione di riso nel dipartimento d'oltremare della Riunione è stabilito all'articolo 11 bis del regolamento (CEE) n. 1418/76.

REGOLAMENTO (CEE) N. 793/88 DELLA COMMISSIONE**del 25 marzo 1988****che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3990/87 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 6,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per il riso e le rotture di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2604/87 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 715/88 ⁽⁴⁾;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ⁽⁵⁾ ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 1988,

una nuova nomenclatura combinata che soddisfa nel contempo le esigenze della tariffa doganale comune e delle statistiche del commercio estero della Comunità e sostituisce la precedente nomenclatura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di riso e di rotture di riso in provenienza dal Portogallo sono fissati a zero.
2. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di riso e di rotture di riso in provenienza dai paesi terzi sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 marzo 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 marzo 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 15.

⁽³⁾ GU n. L 245 del 29. 8. 1987, pag. 39.

⁽⁴⁾ GU n. L 74 del 19. 3. 1988, pag. 33.

⁽⁵⁾ GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 25 marzo 1988, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso

(ECU/t)

Codice NC	Corrente 3	1° term. 4	2° term. 5	3° term. 6
1006 10 91	0	0	0	—
1006 10 99	0	0	0	—
1006 20 10	0	0	0	—
1006 20 90	0	0	0	—
1006 30 11	0	0	0	—
1006 30 19	0	0	0	—
1006 30 91	0	0	0	—
1006 30 99	0	0	0	—
1006 40 00	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 794/88 DELLA COMMISSIONE**del 25 marzo 1988****che modifica il regolamento (CEE) n. 1787/87 recante apertura dell'acquisto di intervento di determinate qualità di carni bovine in determinati Stati membri e fissazione dei prezzi di acquisto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3905/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 6 bis, paragrafo 4,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1787/87 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 716/88⁽⁴⁾, ha avviato, in determinati Stati membri o regioni di Stato membro e per determinati gruppi di qualità, l'acquisto all'intervento ed ha stabilito i prezzi di acquisto nel settore delle carni bovine;

considerando che in applicazione delle disposizioni di cui al citato articolo 6 bis, paragrafo 4 e all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2226/78 della Commis-

sione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3350/87⁽⁶⁾, è opportuno modificare l'elenco degli Stati membri o regioni di Stati membri e dei gruppi di qualità ammissibili all'intervento e i prezzi di acquisto sulla scorta dei dati e delle quotazioni di cui dispone la Commissione, conformemente agli allegati del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 1787/87 modificato, sono sostituiti dagli allegati del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 aprile 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 marzo 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24/68.

⁽²⁾ GU n. L 370 del 30. 12. 1987, pag. 7.

⁽³⁾ GU n. L 168 del 27. 6. 1987, pag. 22.

⁽⁴⁾ GU n. L 74 del 19. 3. 1988, pag. 35.

⁽⁵⁾ GU n. L 261 del 26. 9. 1978, pag. 5.

⁽⁶⁾ GU n. L 317 del 7. 11. 1987, pag. 33.

ALLEGATO I

Stati membri o regioni di Stati membri e gruppi di qualità

Stato membro o regioni di Stato-membro	Gruppo di qualità (categorie e classi)
Belgio	AU, AR, AO
Danimarca	AR, AO, CR, CO
R.f. di Germania	AU, AR,
Spagna	AU, AO
Francia	AU, AR, AO, CU, CR, CO
Irlanda	CU, CR, CO
Italia	AR, AO
Lussemburgo	AR, AO, CO
Paesi Bassi	AR
Gran Bretagna	CU,
Irlanda del Nord	CU, CR,

ALLEGATO II

Prezzo di acquisto all'intervento in ECU per 100 kg peso morto

Qualità (categoria e classe)	Prezzo equivalente carcassa	Prezzo quarto anteriore	
		taglio diritto (1)	taglio a pistola (2)
AU2	310,575	248,460	232,931
AU3	306,309	245,047	229,732
AR2	304,362	243,490	228,272
AR3	300,002	240,002	225,002
AO2	282,141	225,713	211,606
AO3	277,854	222,283	208,391
CU2	312,827	250,262	234,620
CU3	308,530	246,824	231,398
CU4	299,936	239,949	224,952
CR3	295,792	236,634	221,844
CR4	287,194	229,755	215,396
CO3	281,161	224,929	210,871

(1) Coefficiente di conversione 0,80.

(2) Coefficiente di conversione 0,75.

REGOLAMENTO (CEE) N. 795/88 DELLA COMMISSIONE

del 25 marzo 1988

che stabilisce in quale misura può essere dato seguito alle domande di titoli d'importazione presentate nel mese di marzo 1988 per i giovani bovini maschi destinati all'ingrasso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3905/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 4, lettera a),considerando che il regolamento (CEE) n. 451/88 della Commissione⁽³⁾ ha fissato il quantitativo di giovani bovini maschi che possono essere importati a condizioni speciali per il primo trimestre 1988; che per le domande di titoli d'importazione presentate da ciascuno dei gruppi interessati di cui allo stesso regolamento, i titoli vengono rilasciati conformemente alle disposizioni del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I titoli d'importazione per i giovani bovini maschi destinati all'ingrasso, per i quali sono state presentate domande nel periodo dal 29 febbraio al 7 marzo 1988 vengono rilasciati come segue:

1. I quantitativi chiesti in Italia:

- a) per capi di peso vivo da 220 a 300 kg, provenienti dalla Jugoslavia:

- aa) dai produttori agricoli o dalle loro organizzazioni professionali, sono ridotti del 97,588 % ;
bb) dagli altri interessati, sono ridotti del 97,596 % ;

b) per capi di peso vivo fino a 300 kg, provenienti da altri paesi terzi:

- aa) dai produttori agricoli o dalle loro organizzazioni professionali, sono ridotti del 97,162 % ;
bb) dagli altri interessati, sono ridotti del 98,878 % .

2. I quantitativi chiesti in Grecia:

a) per capi di peso vivo da 220 a 300 kg, provenienti dalla Jugoslavia:

- aa) dai produttori agricoli o dalle loro organizzazioni professionali, sono ridotti del 94,731 % ;
bb) dagli altri interessati, sono ridotti dell'80,769 % ;

b) per capi di peso vivo fino a 300 kg, provenienti da altri paesi terzi:

- aa) dai produttori agricoli o dalle loro organizzazioni professionali, sono ridotti del 92,804 % ;
bb) dagli altri interessati, sono ridotti dell'87,805 % .

3. I quantitativi chiesti negli altri Stati membri sono ridotti del 99,627 % .

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 marzo 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 marzo 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.⁽²⁾ GU n. L 370 del 30. 12. 1987, pag. 7.⁽³⁾ GU n. L 46 del 19. 2. 1988, pag. 9.

REGOLAMENTO (CEE) N. 796/88 DELLA COMMISSIONE

del 25 marzo 1988

che stabilisce in quale misura può essere dato seguito alle domande di titoli d'importazione presentate nel mese di marzo 1988 per le carni bovine congelate destinate alla trasformazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3905/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 4, lettera a),considerando che il regolamento (CEE) n. 450/88 della Commissione⁽³⁾ ha fissato i quantitativi di carni bovine congelate destinate alla trasformazione, che possono essere importati a condizioni speciali nel primo trimestre 1988;considerando che, a norma dell'articolo 15, paragrafo 6, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2377/80 della Commissione⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3988/87⁽⁵⁾, i quantitativi richiesti possono venire ridotti; che le domande, presentate conformemente al disposto del regolamento (CEE) n. 1136/79 della Commissione⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3988/87, si riferiscono a quantitativi globali di gran lunga superiori ai quantitativi disponibili ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 450/88; che, in tali condizioni, ed al fine di garantire un'equa ripartizione dei quantitativi disponibili, è opportuno, per il regime di

cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 805/68, ridurre in misura proporzionale i quantitativi richiesti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Ciascuna domanda di titoli d'importazione presentata in conformità del regolamento (CEE) n. 1136/79 per il trimestre che inizia il 1° gennaio 1988 è soddisfatta entro i limiti seguenti, espressi in carni con osso:

- a) 2,407 % delle quantità richieste per le carni bovine destinate alla fabbricazione delle conserve di cui all'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 1136/79;
- b) 32,146 % delle quantità richieste per le carni bovine destinate alla fabbricazione delle conserve di cui all'articolo 2, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 1136/79.

2. In conformità dell'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2377/80, tutte le domande emananti da un unico interessato sono considerate come una domanda unica.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 marzo 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 marzo 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

(2) GU n. L 370 del 30. 12. 1987, pag. 7.

(3) GU n. L 46 del 19. 2. 1988, pag. 8.

(4) GU n. L 241 del 13. 9. 1980, pag. 5.

(5) GU n. L 376 del 31. 12. 1987, pag. 31.

(6) GU n. L 141 del 9. 6. 1979, pag. 10.

REGOLAMENTO (CEE) N. 797/88 DELLA COMMISSIONE**del 25 marzo 1988****che modifica il regolamento (CEE) n. 2226/78 in ordine ai prodotti ottenuti da animali trattati con sostanze ad azione ormonica**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3905/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 5,considerando che il regolamento (CEE) n. 2226/78 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3988/87⁽⁴⁾, elenca all'articolo 6 i requisiti di cui devono essere in possesso i prodotti acquistati dagli organismi di intervento;considerando che l'articolo 2 della direttiva 88/146/CEE del Consiglio, del 7 marzo 1988, concernente il divieto di utilizzare talune sostanze ad azione ormonica nelle produzioni animali⁽⁵⁾, prevede che a decorrere dal 1° gennaio 1988 sia vietata, nell'intero territorio della Comunità, la somministrazione di talune sostanze ad azione ormonica agli animali da azienda per finalità diverse da quelle indicate all'articolo 4 della direttiva 81/602/CEE del Consiglio, del 31 luglio 1981, concernente il divieto di talune sostanze ad azione ormonica e delle sostanze ad azione tireostatica⁽⁶⁾;

considerando che è pertanto opportuno prevedere che le carni ottenute da animali trattati con le sostanze vietate

dalla citata direttiva siano escluse dall'intervento a partire da una data che consenta il loro smaltimento entro i termini previsti per l'immissione sul mercato di tutta la carne ottenuta da animali trattati con tali sostanze; che occorre pertanto modificare il regolamento (CEE) n. 2226/78 indicando i nuovi requisiti cui devono rispondere i prodotti acquistati dagli organismi d'intervento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2226/78 è aggiunta la seguente lettera e):

- « e) che provengano da animali ai quali non sono state somministrate sostanze vietate dall'articolo 2 della direttiva 88/146/CEE del Consiglio⁽⁷⁾;

(*) GU n. L 70 del 16. 3. 1988, pag. 16. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 marzo 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

(2) GU n. L 370 del 30. 12. 1987, pag. 7.

(3) GU n. L 261 del 26. 9. 1978, pag. 5.

(4) GU n. L 376 del 31. 12. 1987, pag. 31.

(5) GU n. L 70 del 16. 3. 1988, pag. 16.

(6) GU n. L 222 del 7. 8. 1981, pag. 32.

REGOLAMENTO (CEE) N. 798/88 DELLA COMMISSIONE

del 25 marzo 1988

che modifica il regolamento (CEE) n. 3601/82 concernente la comunicazione alla Commissione, da parte degli Stati membri, dei dati relativi all'importazione e all'esportazione di determinati prodotti agricoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3989/87 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 24, nonché le corrispondenti disposizioni degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli,considerando che a norma del regolamento (CEE) n. 3601/82 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4152/87 ⁽⁴⁾, gli Stati membri devono comunicare alla Commissione i dati relativi all'importazione e all'esportazione di taluni prodotti agricoli;

considerando che per alcuni prodotti la comunicazione di tali dati è prevista ogni dieci giorni; che per le esigenze del mercato nei settori del tabacco, delle carni bovine e delle carni ovine e caprine sono sufficienti comunicazioni mensili; che per le esigenze del mercato nei settori delle carni suine e delle uova e pollame sono sufficienti comunicazioni mensili dei dati relativi alle esportazioni; che è opportuno abrogare il requisito della comunicazione dei dati ogni dieci giorni per i prodotti succitati;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 marzo 1988.

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere di tutti i comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3601/82, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente testo:

- 2. Al più tardi 15 giorni dopo la fine di ogni decade, gli Stati membri comunicano alla Commissione i seguenti dettagli per i prodotti menzionati al punto I. Carni suine e III. Uova e pollame dell'allegato I, importati da un paese terzo: i quantitativi e il valore statistico, distinti secondo la nomenclatura combinata e ripartiti per paese di origine ».

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 376 del 31. 12. 1982, pag. 11.⁽⁴⁾ GU n. L 392 del 31. 12. 1987, pag. 1.

REGOLAMENTO (CEE) N. 799/88 DELLA COMMISSIONE

del 25 marzo 1988

che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di cetrioli originari dell'Albania

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,
visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 223/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma,

considerando che l'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1035/72 prevede che, se il prezzo d'entrata di un prodotto importato in provenienza da un paese terzo si mantiene per due giorni di mercato consecutivi ad un livello inferiore di almeno 0,6 ECU a quello del prezzo di riferimento, sia istituita, salvo casi eccezionali, una tassa di compensazione per la provenienza in causa; che tale tassa deve essere pari alla differenza tra il prezzo di riferimento e la media aritmetica dei due ultimi prezzi d'entrata disponibili per detta provenienza;

considerando che il regolamento (CEE) n. 297/88 della Commissione, del 1° febbraio 1988, che fissa, per la campagna 1988, i prezzi di riferimento dei cetrioli⁽³⁾, fissa per questi prodotti della categoria di qualità I il prezzo di riferimento a 112,4 ECU per 100 kg netti per il mese di marzo 1988;

considerando che il prezzo d'entrata per una provenienza determinata è pari al corso più basso o alla media dei corsi rappresentativi più bassi constatati per il 30 % almeno dei quantitativi della provenienza in causa commercializzati sulla totalità dei mercati rappresentativi per i quali sono disponibili i corsi, previa deduzione da tale corso o da tali corsi dei dazi e delle tasse di cui all'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1035/72; che la nozione di corso rappresentativo è definita all'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1035/72; considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2118/74⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3811/85⁽⁵⁾, i corsi da prendere

in considerazione devono essere constatati sui mercati rappresentativi o, in determinate condizioni, su altri mercati; che, se del caso, è opportuno moltiplicare tali corsi per il coefficiente fissato al paragrafo 2, primo trattino dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 297/88;

considerando che per i cetrioli originari dell'Albania il prezzo d'entrata così calcolato si è mantenuto per due giorni di mercato consecutivi ad un livello inferiore di almeno 0,6 ECU a quello del prezzo di riferimento; che una tassa di compensazione deve essere istituita per detti cetrioli;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime, occorre applicare per il calcolo del prezzo d'entrata:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio⁽⁶⁾ modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87⁽⁷⁾,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete di un determinato periodo in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È percepita all'importazione di cetrioli (codice NC 0707 00 11 e 0707 00 19), originari dell'Albania, una tassa di compensazione il cui importo è fissato a 18,33 ECU per 100 kg netti.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 marzo 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 marzo 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 23 del 28. 1. 1988, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 30 del 2. 2. 1988, pag. 12.

⁽⁴⁾ GU n. L 220 del 10. 8. 1974, pag. 20.

⁽⁵⁾ GU n. L 368 del 31. 12. 1985, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

REGOLAMENTO (CEE) N. 800/88 DELLA COMMISSIONE**del 25 marzo 1988****che fissa i prelievi all'importazione di ovini e caprini vivi, nonché di carni ovine e caprine diverse dalle carni congelate**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1837/80 del Consiglio, del 27 giugno 1980, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3939/87 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, primo comma,considerando che i prelievi applicabili all'importazione per gli ovini e caprini vivi e per le carni ovine e caprine diverse da quelle congelate sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 3917/87 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 523/88 ⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 3917/87 ai dati ed alle quotazioni di

cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione per gli ovini e caprini vivi e per le carni ovine e caprine diverse da quelle congelate sono fissati conformemente all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 aprile 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 marzo 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 183 del 16. 7. 1980, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 373 del 31. 12. 1987, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 369 del 29. 12. 1987, pag. 8.⁽⁴⁾ GU n. L 53 del 27. 2. 1988, pag. 31.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 25 marzo 1988 che fissa i prelievi all'importazione di ovini e caprini vivi, nonché di carni ovine e caprine diverse dalle carni congelate

(ECU/100 kg)

Codice NC	Settimana n. 14 dal 4 al 10 aprile 1988	Settimana n. 15 dall'11 al 17 aprile 1988	Settimana n. 16 dal 18 al 24 aprile 1988	Settimana n. 17 dal 25 aprile al 1 maggio 1988
0104 10 90 (*)	146,165	145,921	144,854	143,256
0104 20 90 (*)	146,165	145,921	144,854	143,256
0204 10 00 (*)	310,990	310,470	308,200	304,800
0204 21 00 (*)	310,990	310,470	308,200	304,800
0204 22 10 (*)	217,693	217,329	215,740	213,360
0204 22 30 (*)	342,089	341,517	339,020	335,280
0204 22 50 (*)	404,287	403,611	400,660	396,240
0204 22 90 (*)	404,287	403,611	400,660	396,240
0204 23 00 (*)	566,002	565,055	560,924	554,736
0204 50 11 (*)	310,990	310,470	308,200	304,800
0204 50 13 (*)	217,693	217,329	215,740	213,360
0204 50 15 (*)	342,089	341,517	339,020	335,280
0204 50 19 (*)	404,287	403,611	400,660	396,240
0204 50 31 (*)	404,287	403,611	400,660	396,240
0204 50 39 (*)	566,002	565,055	560,924	554,736
0210 90 11 (*)	404,287	403,611	400,660	396,240
0210 90 19 (*)	566,002	565,055	560,924	554,736

(*) Il prelievo applicabile è limitato alle condizioni previste dai regolamenti (CEE) n. 3643/85 e n. 486/85 del Consiglio e (CEE) n. 19/82 della Commissione.

(*) Il prelievo applicabile è limitato all'importo risultante dal consolidamento nell'ambito del GATT, oppure alle condizioni previste dai regolamenti (CEE) n. 1985/82, (CEE) 3643/85 e n. 486/85 del Consiglio e (CEE) n. 19/82 della Commissione.

(*) Il prelievo applicabile è limitato alle condizioni previste dai regolamenti (CEE) n. 486/85 del Consiglio e (CEE) n. 19/82 della Commissione.

REGOLAMENTO (CEE) N. 801/88 DELLA COMMISSIONE**del 25 marzo 1988****che fissa i prelievi all'importazione di carni ovine e caprine congelate**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1837/80 del Consiglio, del 27 giugno 1980, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3939/87 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, primo comma,considerando che i prelievi applicabili all'importazione per le carni ovine e caprine congelate sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 3918/87 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 524/88 ⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 3918/87 ai dati ed alle quotazioni di

cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione per le carni ovine e caprine congelate sono fissati conformemente all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 aprile 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 marzo 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 183 del 16. 7. 1980, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 373 del 31. 12. 1987, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 369 del 29. 12. 1987, pag. 11.⁽⁴⁾ GU n. L 53 del 27. 2. 1988, pag. 33.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 25 marzo 1988 che fissa i prelievi all'importazione di carni ovine e caprine congelate (*)

(ECU/100 kg)

Codice NC	Settimana n. 14 dal 4 al 10 aprile 1988	Settimana n. 15 dall'11 al 17 aprile 1988	Settimana n. 16 dal 18 al 24 aprile 1988	Settimana n. 17 dal 25 aprile al 1 maggio 1988
0204 30 00	231,493	231,103	229,400	226,850
0204 41 00	231,493	231,103	229,400	226,850
0204 42 10	162,045	161,772	160,580	158,795
0204 42 30	254,642	254,213	252,340	249,535
0204 42 50	300,941	300,434	298,220	294,905
0204 42 90	300,941	300,434	298,220	294,905
0204 43 00	421,317	420,607	417,508	412,867
0204 50 51	231,493	231,103	229,400	226,850
0204 50 53	162,045	161,772	160,580	158,795
0204 50 55	254,642	254,213	252,340	249,535
0204 50 59	300,941	300,434	298,220	294,905
0204 50 71	300,941	300,434	298,220	294,905
0204 50 79	421,317	420,607	417,508	412,867

(*) Il prelievo applicabile è limitato all'importo risultante dal consolidamento nell'ambito del GATT, oppure alle condizioni previste dai regolamenti (CEE) nn. 1985/82, 3643/85 e 486/85 del Consiglio e n. 19/82 della Commissione.

REGOLAMENTO (CEE) N. 802/88 DELLA COMMISSIONE

del 25 marzo 1988

che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore del riso⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3990/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 2, quarto comma, prima frase,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, a norma dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 1418/76, la differenza fra i corsi od i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1431/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, che stabilisce, nel settore del riso, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri di determinazione del loro importo⁽³⁾, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e delle prospettive di evoluzione, da un lato, delle disponibilità in riso e in rotture di riso e dei loro prezzi sul mercato della Comunità e, dall'altro, dei prezzi del riso e delle rotture di riso sul mercato mondiale; che, in conformità dello stesso articolo, occorre altresì assicurare ai mercati del riso una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi e tener conto, inoltre, dell'aspetto economico delle esportazioni previste, nonché dell'interesse di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità;considerando che il regolamento (CEE) n. 1361/76 della Commissione⁽⁴⁾ ha fissato la quantità massima di rotture che può contenere il riso per il quale è fissata la restituzione all'esportazione ed ha determinato la percentuale di diminuzione da applicare a tale restituzione quando la proporzione di rotture contenute nel riso esportato è superiore alla detta quantità massima;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1431/76 ha definito all'articolo 3 i criteri specifici di cui bisogna tener conto per il calcolo della restituzione all'esportazione del riso e delle rotture di riso;

considerando che la situazione del mercato mondiale e le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere

necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che, per tener conto della domanda esistente di riso a grani lunghi confezionato su taluni mercati, occorre prevedere la fissazione di una restituzione specifica per il prodotto in questione;

considerando che la restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese; che essa può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che, a motivo della creazione della nomenclatura combinata con regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio⁽⁵⁾, la nomenclatura applicabile alle restituzioni all'esportazione dei prodotti agricoli a decorrere dal 1° gennaio 1988 è stata stabilita dal regolamento (CEE) n. 3846/87⁽⁶⁾;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87⁽⁸⁾,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

considerando che l'applicazione di dette modalità alla situazione attuale del mercato del riso ed in particolare al corso o prezzo del riso e rotture di riso nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi di cui in allegato al presente regolamento;

considerando che l'articolo 275 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo prevede che possano essere concesse restituzioni all'esportazione verso il Portogallo; che, sulla base dell'esame della situazione e del livello dei prezzi, occorre non prevedere la fissazione di restituzioni all'esportazione verso il Portogallo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

⁽¹⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 15.⁽³⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 36.⁽⁴⁾ GU n. L 154 del 15. 6. 1976, pag. 11.⁽⁵⁾ GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.⁽⁶⁾ GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1.⁽⁷⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.⁽⁸⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1418/76, ad esclusione di quelli contemplati dal paragrafo 1 c) dello

stesso articolo, sono fissati agli importi di cui in allegato. Non è fissata la restituzione all'esportazione verso il Portogallo.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 marzo 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 25 marzo 1988, che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso

(ECU/t)

Codice prodotto	Destinazione (1)	Ammontare delle restituzioni
1006 20 10 000	—	—
1006 20 90 000	01	224,00
	02	—
1006 30 11 000	—	—
1006 30 19 000	—	—
1006 30 91 000	—	—
1006 30 99 100	01	280,00
	03	306,00
	05	306,00
	06	311,00
	07	311,00
	08	306,00
	09	306,00
	10	311,00
	11	311,00
	12	311,00
	13	280,00
	14	311,00
1006 30 99 900	01	280,00
	13	280,00
1006 40 00 000	—	—

(1) Per le destinazioni seguenti:

- 01 Austria, Liechtenstein, Svizzera, i comuni di Livigno e Campione d'Italia
- 02 Paesi terzi, esclusi l'Austria, il Liechtenstein, la Svizzera, i territori di Livigno e Campione d'Italia
- 03 la zona I
- 04 Paesi terzi, esclusi l'Austria, il Liechtenstein, la Svizzera, i territori di Livigno e Campione d'Italia, ed i paesi della la zona I
- 05 la zona II b)
- 06 la zona IV a)
- 07 la zona IV b)
- 08 la zona VI
- 09 le Isole Canarie, Ceuta e Melilla
- 10 la zona V a)
- 11 la zona VII c)
- 12 Canada
- 13 le destinazioni di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2730/79 della Commissione (GU n. L 317 del 12. 12. 1979, pag. 1)
- 14 la zona VIII, esclusi il Surinam, la Guyana e il Madagascar

NB: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 1124/77 (GU n. L 134 del 28. 5. 1977), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 296/88 (GU n. L 30 del 2. 2. 1988).

Le restituzioni vanno convertite in moneta nazionale mediante tassi di conversione agricoli specifici, fissati dal regolamento (CEE) n. 3294/86 modificato (GU n. L 304 del 30. 10. 1986).

REGOLAMENTO (CEE) N. 803/88 DELLA COMMISSIONE

del 25 marzo 1988

che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il riso e le rotture di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore del riso⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3990/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 4, secondo comma,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che in virtù dell'articolo 17, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (CEE) n. 1418/76 la restituzione applicabile alle esportazioni di riso e di rotture di riso il giorno della presentazione della domanda del titolo, adeguata in funzione del prezzo di entrata che sarà valido nel mese dell'esportazione deve essere applicata, a richiesta, ad una esportazione da effettuare entro il periodo di validità del titolo;

considerando che il regolamento n. 474/67/CEE⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1397/68⁽⁴⁾, ha stabilito le modalità della fissazione anticipata della restituzione all'esportazione del riso e delle rotture di riso;

considerando che, in virtù di detto regolamento, la restituzione applicabile il giorno della presentazione della domanda deve essere, in caso di fissazione anticipata, diminuita di un importo uguale al massimo alla differenza tra il prezzo cif d'acquisto a termine ed il prezzo cif allorquando il primo è superiore al secondo di 0,30 ECU per tonnellata; che, per contro, la restituzione deve essere aumentata di un importo uguale al massimo alla differenza tra il prezzo cif e il prezzo cif d'acquisto a termine allorquando il primo è superiore al secondo di 0,30 ECU per tonnellata;

considerando che il prezzo cif è quello determinato conformemente all'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 1418/76; che il prezzo cif d'acquisto a termine è quello stabilito conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1428/76 del Consiglio⁽⁵⁾, prendendo come base, per ogni mese di validità del titolo di esportazione, il prezzo cif calcolato sulla base delle offerte per imbarco nel mese in cui sarà effettuata l'esportazione;considerando che, a motivo della creazione della nomenclatura combinata con regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio⁽⁶⁾, la nomenclatura applicabile alle restituzioni all'esportazione dei prodotti agricoli a decorrere dal 1° gennaio 1988 è stata stabilita dal regolamento (CEE) n. 3846/87⁽⁷⁾;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87⁽⁹⁾,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

considerando che, come risulta dal complesso delle disposizioni precitate, il correttivo deve essere fissato conformemente all'allegato al presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate anticipatamente per le esportazioni di riso e di rotture di riso, di cui all'articolo 17, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1418/76, è fissato nell'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1988.

⁽¹⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 15.⁽³⁾ GU n. 204 del 24. 8. 1967, pag. 20/67.⁽⁴⁾ GU n. L 222 del 10. 9. 1968, pag. 6.⁽⁵⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 30.⁽⁶⁾ GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.⁽⁷⁾ GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1.⁽⁸⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.⁽⁹⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 marzo 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 25 marzo 1988, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il riso e le rotture di riso

(ECU/t)

Codice prodotto	Corrente 4	1° term. 5	2° term. 6	3° term. 7
1006 20 10 000	—	—	—	—
1006 20 90 000	0	0	0	0
1006 30 11 000	—	—	—	—
1006 30 19 000	—	—	—	—
1006 30 91 000	—	—	—	—
1006 30 99 100	0	0	0	0
1006 30 99 900	0	0	0	0
1006 40 00 000	—	—	—	—

REGOLAMENTO (CEE) N. 804/88 DELLA COMMISSIONE**del 25 marzo 1988****che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3993/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2054/87 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 767/88⁽⁴⁾;considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio⁽⁵⁾ ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 1988, una nuova nomenclatura combinata che soddisfa nel contempo le esigenze della tariffa doganale comune e delle statistiche del commercio estero della Comunità e sostituisce la precedente nomenclatura;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2054/87 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come figura nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 marzo 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 marzo 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 23.⁽³⁾ GU n. L 192 dell'11. 7. 1987, pag. 38.⁽⁴⁾ GU n. L 79 del 24. 3. 1988, pag. 27.⁽⁵⁾ GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 25 marzo 1988, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

(ECU/100 kg)

Codice NC	Importo del prelievo
1701 11 10	40,66 (*)
1701 11 90	40,66 (*)
1701 12 10	40,66 (*)
1701 12 90	40,66 (*)
1701 91 00	49,71
1701 99 10	49,71
1701 99 90	49,71

(*) Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68.

REGOLAMENTO (CEE) N. 805/88 DELLA COMMISSIONE

del 25 marzo 1988

che modifica i regolamenti (CEE) n. 1105/68 e (CEE) n. 1634/85 in ordine all'importo degli aiuti concessi per il latte scremato destinato all'alimentazione degli animali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 744/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

considerando che l'articolo 2 bis del regolamento (CEE) n. 986/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, che stabilisce le norme generali relative alla concessione di aiuti per il latte scremato ed il latte scremato in polvere destinati all'alimentazione degli animali⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 548/87⁽⁴⁾, stabilisce gli elementi necessari per la fissazione degli aiuti; che il paragrafo 2 dello stesso articolo prevede la possibilità di modificare gli aiuti nel corso di una data campagna lattiera in caso di variazioni sensibili degli elementi di cui sopra;

considerando che la situazione del mercato del latte scremato e del latte scremato in polvere ha subito notevoli sviluppi dall'inizio della campagna lattiera 1987/1988, mettendo in luce un equilibrio più saldo tra offerta e domanda; che è dunque opportuno adeguare il livello degli aiuti per tener conto di tale evoluzione favorevole, in particolare per quanto riguarda l'aiuto per il latte scremato; che occorre quindi modificare l'articolo 1 bis, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1105/68 della Commissione, del 27 luglio 1968, relativo alle modalità di applica-

zione per la concessione di aiuti nel settore del latte scremato destinato all'alimentazione degli animali⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2721/87⁽⁶⁾, nonché l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1634/85 della Commissione, del 17 giugno 1985, che determina l'aiuto concesso per il latte scremato e il latte scremato in polvere destinati all'alimentazione degli animali⁽⁷⁾;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1 bis, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1105/68, l'importo di « 72,7 ECU » è sostituito da « 65 ECU ».

Articolo 2

All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1634/85, l'importo di « 7,27 ECU » è sostituito da « 6,50 ECU ».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° aprile 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 marzo 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 78 del 23. 3. 1988, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 4.

⁽⁴⁾ GU n. L 56 del 26. 2. 1987, pag. 2.

⁽⁵⁾ GU n. L 184 del 29. 7. 1968, pag. 24.

⁽⁶⁾ GU n. L 261 dell'11. 9. 1987, pag. 8.

⁽⁷⁾ GU n. L 158 del 18. 6. 1985, pag. 7.

REGOLAMENTO (CEE) N. 806/88 DELLA COMMISSIONE**del 25 marzo 1988****che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3994/87 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 4,visto il regolamento (CEE) n. 1678/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, che fissa i tassi di conversione da applicare nel settore agricolo ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 696/88 ⁽⁴⁾,visto il regolamento (CEE) n. 1569/72 del Consiglio, del 20 luglio 1972, che prevede misure speciali per i semi di colza, di ravizzone e di girasole ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1869/87 ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che il prezzo indicativo e le maggiorazioni mensili del prezzo indicativo dei semi di colza, di ravizzone e di girasole per la campagna di commercializzazione 1987/1988 sono stati fissati dai regolamenti (CEE) n. 1917/87 ⁽⁷⁾ e (CEE) n. 1918/87 ⁽⁸⁾ del Consiglio;considerando che l'importo dell'integrazione prevista all'articolo 27 del regolamento n. 136/66/CEE è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 4018/87 della Commissione ⁽⁹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 754/88 ⁽¹⁰⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 4018/87 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare l'importo

dell'integrazione attualmente in vigore conformemente agli allegati al presente regolamento;

considerando che, in mancanza del prezzo indicativo valevole per la campagna 1988/1989 per il colza e il ravizzone e la riduzione dell'importo dell'integrazione derivante dal regime dei quantitativi massimi garantiti, l'importo dell'integrazione in caso di fissazione anticipata per questa campagna ha potuto essere calcolato solo provvisoriamente sulla base del prezzo indicativo valido per la campagna 1987/1988; che detto importo deve quindi essere applicato solo provvisoriamente e che dovrà essere confermato o sostituito quando il prezzo e le misure connesse per la campagna 1988/1989 saranno conosciuti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Gli importi dell'integrazione e i tassi di cambio previsti dall'articolo 33, paragrafi 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 2681/83 della Commissione ⁽¹¹⁾ sono fissati negli allegati.
2. L'importo dell'aiuto compensativo di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 475/86 del Consiglio ⁽¹²⁾ fissato per i semi di girasole raccolti in Spagna è indicato nell'allegato III.
3. L'importo dell'integrazione speciale prevista dal regolamento (CEE) n. 1920/87 del Consiglio ⁽¹³⁾ per i semi di girasole raccolti e trasformati in Portogallo è indicato nell'allegato III.
4. Tuttavia l'importo dell'integrazione, in caso di fissazione anticipata, per la campagna di commercializzazione 1988/1989 per il colza e il ravizzone sarà confermato o sostituito con decorrenza dal 24 marzo 1988, per tener conto dei prezzi e delle misure connesse per la campagna 1988/1989, in particolare del regime dei quantitativi massimi garantiti per i semi di colza e di ravizzone.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 marzo 1988.

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.⁽²⁾ GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 30.⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 11.⁽⁴⁾ GU n. L 72 del 17. 3. 1988, pag. 5.⁽⁵⁾ GU n. L 167 del 25. 7. 1972, pag. 9.⁽⁶⁾ GU n. L 176 dell'1. 7. 1987, pag. 30.⁽⁷⁾ GU n. L 183 del 3. 7. 1987, pag. 14.⁽⁸⁾ GU n. L 183 del 3. 7. 1987, pag. 16.⁽⁹⁾ GU n. L 378 del 31. 12. 1987, pag. 27.⁽¹⁰⁾ GU n. L 78 del 23. 3. 1988, pag. 26.⁽¹¹⁾ GU n. L 266 del 28. 9. 1983, pag. 1.⁽¹²⁾ GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 47.⁽¹³⁾ GU n. L 183 del 3. 7. 1987, pag. 18.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 marzo 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

ALLEGATO I

Aiuti ai semi di colza e di ravizzone diversi da quelli «doppio zero»

(Importi per 100 kg)

	Corrente 3	1° term. 4	2° term. 5	3° term. 6	4° term. 7 (¹)	5° term. (¹) 8 (¹)
1. Aiuti nominali (ECU)						
— Spagna	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
— Portogallo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
— altri Stati membri	22,679	23,674	24,210	24,509	21,502	21,332
2. Aiuti finali						
a) Semi raccolti e trasformati in :						
— R.f. di Germania (DM)	55,23	57,57	58,85	59,64	51,20	51,11
— Paesi Bassi (Fl)	61,25	63,88	65,31	66,21	57,59	57,46
— UEBL (FB/Flux)	1 086,37	1 134,33	1 160,12	1 173,92	1 029,33	1 016,21
— Francia (FF)	163,23	170,90	174,70	176,57	153,99	153,37
— Danimarca (Dkr)	195,61	204,43	209,15	211,82	185,45	182,11
— Irlanda (£ Irl)	18,141	18,994	19,442	19,672	17,162	16,930
— Regno Unito (£)	13,196	13,909	14,274	14,501	12,505	12,246
— Italia (Lit)	34 068	35 732	36 470	36 817	31 981	31 479
— Grecia (Dra)	1 931,29	2 067,42	2 136,20	2 158,90	1 758,70	1 654,35
b) Semi raccolti in Spagna e trasformati :						
— in Spagna (Pta)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
— in un altro Stato membro (Pta)	3 417,93	3 572,79	3 627,03	3 688,46	3 224,00	3 167,17
c) Semi raccolti in Portogallo e trasformati :						
— in Portogallo (Esc)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
— in un altro Stato membro (Esc)	4 366,16	4 542,05	4 633,23	4 645,96	4 124,62	4 044,81

(¹) Fatta salva la fissazione dei prezzi e delle misure connesse per la campagna 1988/1989, in caso di fissazione anticipata nel corso di detta campagna.

ALLEGATO II

Aiuti ai semi di colza e di ravizzone « doppio zero »

(Importi per 100 kg)

	Corrente 3	1° term. 4	2° term. 5	3° term. 6	4° term. 7 (1)	5° term. (1) 8 (1)
1. Aiuti nominali (ECU)						
— Spagna	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
— Portogallo	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
— altri Stati membri	25,179	26,174	26,710	27,009	24,002	23,832
2. Aiuti finali :						
a) Semi raccolti e trasformati in :						
— R.f. di Germania (DM)	61,20	63,53	64,81	65,60	57,10	57,01
— Paesi Bassi (Fl)	67,93	70,57	72,00	72,89	64,21	64,08
— UEBL (FB/Flux)	1 206,54	1 254,50	1 280,29	1 294,09	1 149,50	1 136,38
— Francia (FF)	181,92	189,59	193,38	195,26	172,68	172,06
— Danimarca (Dkr)	217,50	226,32	231,03	233,71	207,34	204,00
— Irlanda (£ Irl)	20,219	21,072	21,521	21,750	19,240	19,009
— Regno Unito (£)	14,836	15,549	15,915	16,141	14,145	13,886
— Italia (Lit)	38 061	39 724	40 463	40 810	35 974	35 471
— Grecia (Dra)	2 252,14	2 388,27	2 457,05	2 479,75	2 079,55	1 975,20
b) Semi raccolti in Spagna e trasformati :						
— in Spagna (Pta)	385,53	385,53	385,53	385,53	385,53	385,53
— in un altro Stato membro (Pta)	3 803,47	3 958,32	4 012,56	4 073,99	3 609,53	3 552,71
c) Semi raccolti in Portogallo e trasformati :						
— in Portogallo (Esc)	429,31	429,31	429,31	429,31	429,31	429,31
— in un altro Stato membro (Esc)	4 795,47	4 971,36	5 062,54	5 075,27	4 553,93	4 474,13

(1) Fatta salva la fissazione dei prezzi e delle misure connesse per la campagna 1988/1989, in caso di fissazione anticipata nel corso di detta campagna.

ALLEGATO III

Aiuti ai semi di girasole

(Importi per 100 kg)

	Corrente 3	1° term. 4	2° term. 5	3° term. 6	4° term. 7
1. Aiuti nominali (ECU)					
— Spagna	3,440	3,440	3,440	3,440	3,440
— Portogallo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
— altri Stati membri	33,765	34,166	34,422	34,422	34,350
2. Aiuti finali					
a) Semi raccolti e trasformati in (1):					
— Rf di Germania (DM)	81,70	82,66	83,30	83,41	83,25
— Paesi Bassi (Fl)	90,90	91,98	92,67	92,79	92,60
— UEBL (FB/Flux)	1 619,14	1 638,40	1 650,66	1 649,95	1 646,47
— Francia (FF)	245,97	248,94	250,48	249,95	249,38
— Danimarca (Dkr)	292,60	296,10	298,31	298,31	297,66
— Irlanda (£ Irl)	27,341	27,671	27,872	27,836	27,773
— Regno Unito (£)	20,431	20,686	20,833	20,833	20,778
— Italia (Lit)	52 722	52 351	52 585	52 395	52 269
— Grecia (Dra)	3 331,24	3 350,31	3 361,07	3 323,63	3 309,88
b) Semi raccolti in Spagna e trasformati:					
— in Spagna (Pta)	530,49	530,49	530,49	530,49	530,49
— in un altro Stato membro (Pta)	3 936,73	3 998,40	4 005,05	4 021,18	4 009,84
c) Semi raccolti in Portogallo e trasformati:					
— in Portogallo (Esc)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
— in Spagna (Esc)	6 687,02	6 750,09	6 787,32	6 736,95	6 722,60
— in un altro Stato membro (Esc)	6 493,47	6 554,71	6 590,87	6 541,95	6 528,02
3. Aiuti compensativi					
— in Spagna (Pta)	3 888,77	3 950,44	3 957,09	3 973,22	3 960,01
4. Aiuti speciali:					
— in Portogallo (Esc)	6 493,47	6 554,71	6 590,87	6 541,95	6 528,02

(1) Per i semi raccolti nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 e trasformati in Spagna, gli importi di cui al punto 2 a) vanno moltiplicati per 1,029807.

ALLEGATO IV

Corso dell'ECU da utilizzare per la conversione degli aiuti finali nella moneta del paese di trasformazione quando quest'ultimo non è il paese di produzione

(Valore di 1 ECU)

	Corrente 3	1° term. 4	2° term. 5	3° term. 6	4° term. 7	5° term. 8
DM	2,071650	2,067050	2,061410	2,056160	2,056160	2,041440
Fl	2,328500	2,324710	2,319410	2,314920	2,314920	2,302160
FB/Flux	43,319500	43,321900	43,299200	43,289300	43,289300	43,258300
FF	7,041390	7,054920	7,065950	7,080440	7,080440	7,117180
Dkr	7,948650	7,969660	7,984520	8,001270	8,001270	8,056540
£Irl	0,775313	0,776200	0,776585	0,777588	0,777588	0,781203
£	0,669615	0,671228	0,672313	0,673666	0,673666	0,677913
Lit	1 534,76	1 536,64	1 547,32	1 553,10	1 553,10	1 569,90
Dra	165,51100	167,35400	168,96100	170,81500	170,81500	176,65700
Esc	169,60700	170,97300	172,05700	173,36400	173,36400	176,43500
Pta	138,84700	139,44000	139,90100	140,34800	140,34800	141,74700

REGOLAMENTO (CEE) N. 807/88 DELLA COMMISSIONE

del 25 marzo 1988

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto all'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3989/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto trattino,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, a norma dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2727/75, la differenza fra i corsi od i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione;

considerando che, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce nel settore dei cereali le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri in base ai quali viene fissato il loro importo⁽³⁾, le restituzioni devono essere fissate prendendo in considerazione la situazione e le prospettive di evoluzione delle disponibilità in cereali e dei loro prezzi sul mercato della Comunità da un lato e d'altro lato, dei prezzi dei cereali e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale; che, in conformità dello stesso articolo, occorre assicurare ugualmente ai mercati dei cereali una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi e tener conto, inoltre, dell'aspetto economico delle esportazioni prospettate e dell'interesse di evitare delle perturbazioni sul mercato della Comunità;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2746/75 ha definito all'articolo 3 i criteri specifici di cui bisogna tener conto per il calcolo della restituzione dei cereali;

considerando che, per quanto riguarda le farine, le semole e i semolini di grano o di segala, detti criteri specifici sono definiti all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2746/75; che, inoltre, la restituzione applicabile a questi prodotti deve essere calcolata tenendo conto della quantità di cereali necessaria per la fabbricazione dei

prodotti considerati; che dette quantità sono state fissate nel regolamento n. 162/67/CEE della Commissione⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1607/71⁽⁵⁾;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che la restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese; che essa può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87⁽⁷⁾;
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

considerando che, a motivo della creazione della nomenclatura combinata con regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio⁽⁸⁾, la nomenclatura applicabile alle restituzioni all'esportazione dei prodotti agricoli a decorrere dal 1° gennaio 1988 è stata stabilita dal regolamento (CEE) n. 3846/87⁽⁹⁾;

considerando che l'applicazione di dette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei cereali e, in particolare, ai corsi o prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi elencati in allegato;

considerando che l'articolo 275 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo prevede che possano essere concesse restituzioni all'esportazione verso il Portogallo; che, sulla base dell'esame della situazione e del livello dei prezzi, occorre non prevedere la fissazione di restituzioni all'esportazione verso il Portogallo;

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.

⁽⁴⁾ GU n. 128 del 27. 6. 1967, pag. 2574/67.

⁽⁵⁾ GU n. L 168 del 27. 7. 1971, pag. 16.

⁽⁶⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

⁽⁹⁾ GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1.

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

Non è fissata la restituzione all'esportazione verso il Portogallo.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 marzo 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 marzo 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 25 marzo 1988, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Codice prodotto	Destinazione (1)	Ammontare delle restituzioni
0709 90 60 000	—	—
0712 90 19 000	—	—
1001 10 10 000	01	80,00
1001 10 90 000	04	30,00 (?)
	05	25,00 (?)
	11	24,00 (?)
	02	20,00 (?)
1001 90 91 000	01	80,00
1001 90 99 000	03	88,00
	02	0
	08	98,00
	10	110,00
	12	112,00
1002 00 00 000	03	88,00
	06	20,00
	07	15,00
	02	25,00
	09	95,00
	13	95,00
1003 00 10 000	01	80,00
1003 00 90 000	03	96,00
	02	25,00
1004 00 10 000	01	50,00
1004 00 90 000	—	—
1005 10 90 000	—	—
1005 90 00 000	03	106,00
	02	0
1007 00 90 000	—	—
1008 20 00 000	—	—
1101 00 00 110	01	140,00
1101 00 00 120	01	140,00
1101 00 00 130	01	121,00
1101 00 00 150	01	112,00
1101 00 00 170	01	103,00
1101 00 00 180	01	92,00
1101 00 00 190	—	—
1101 00 00 900	—	—
1102 10 00 100	01	140,00
1102 10 00 200	01	140,00
1102 10 00 300	01	140,00
1102 10 00 500	01	140,00
1102 10 00 900	—	—
1103 11 10 100	02	305,00
	05	319,00
1103 11 10 200	01	288,00
1103 11 10 500	01	257,00
1103 11 10 900	01	243,00
1103 11 90 100	01	140,00
1103 11 90 900	—	—

(¹) Per le destinazioni seguenti:

- 01 tutti i paesi terzi,
- 02 altri paesi terzi,
- 03 Svizzera, Austria e Liechtenstein,
- 04 zone II e III,
- 05 Algeria,
- 06 Giappone,
- 07 Corea del Sud,
- 08 Ceuta, Melilla,
- 09 zona II b,
- 10 isole Canarie,
- 11 Tunisia,
- 12 Senegal,
- 13 Israele.

(²) La restituzione può essere concessa solo se la qualità del frumento duro corrisponde almeno alla qualità stabilita dal paragrafo 2 dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1569/77 ad eccezione delle impurità relative ai grani (diverse dai chicchi volpati e/o colpiti da fusariosi): per un massimo di 7 %, di cui 5 % di frumento tenero o di altri cereali.

NB: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 1124/77 (GU n. L 134 del 28. 5. 1977), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 296/88 (GU n. L 30 del 2. 2. 1988).

REGOLAMENTO (CEE) N. 808/88 DELLA COMMISSIONE

del 25 marzo 1988

che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3989/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 4,visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3990/87⁽⁴⁾ in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di prodotti trasformati a base di cereali e di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 516/88 della Commissione⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 676/88⁽⁸⁾;considerando che il regolamento (CEE) n. 1906/87 del Consiglio⁽⁹⁾ ha modificato il regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio⁽¹⁰⁾ per quanto concerne i prodotti delle sottovoci 2302 10, 2302 20, 2302 30 e 2302 40 della nomenclatura combinata;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85;

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete di un determinato periodo in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 24 marzo 1988;

considerando che il predetto fattore di correzione si applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i coefficienti di equivalenza;

considerando che il prelievo applicabile al prodotto di base fissato ultimamente, presenta, rispetto alla media dei prelievi, uno scarto di almeno 3,02 ECU per tonnellata di prodotto di base; che i prelievi attualmente in vigore debbono di conseguenza esser modificati, in virtù dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1579/74 della Commissione⁽¹¹⁾ conformemente all'allegato del presente regolamento,**HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:***Articolo 1*

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, soggetti al regolamento (CEE) n. 2744/75, e fissati all'allegato del regolamento (CEE) n. 516/88 modificato, sono modificati conformemente all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 marzo 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 marzo 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
 (2) GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 1.
 (3) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.
 (4) GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 15.
 (5) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.
 (6) GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.
 (7) GU n. L 53 del 27. 2. 1988, pag. 9.
 (8) GU n. L 70 del 16. 3. 1988, pag. 14.
 (9) GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 49.
 (10) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65.

(11) GU n. L 168 del 25. 6. 1974, pag. 7.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 25 marzo 1988, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

Codice NC	Prelievi	
	Paesi terzi (esclusi ACP o PTOM)	ACP o PTOM
1102 20 10 ^(?)	315,57	309,53
1102 20 90 ^(?)	178,42	175,40
1102 90 90 ^(?)	184,42	181,40
1103 13 11 ^(?)	297,57	291,53
1103 13 19 ^(?)	315,57	309,53
1103 13 90 ^(?)	178,42	175,40
1103 19 90 ^(?)	184,42	181,40
1103 29 40 ^(?)	315,57	309,53
1103 29 90 ^(?)	184,42	181,40
1104 19 50 ^(?)	315,57	309,53
1104 19 99 ^(?)	326,15	320,11
1104 23 10 ^(?)	278,16	275,14
1104 23 30 ^(?)	278,16	275,14
1104 23 90 ^(?)	178,42	175,40
1104 29 10°30 ^(?) ^(*)	287,56	284,54
1104 29 10°40 ^(?) ^(*)	287,56	284,54
1104 29 10°90 ^(?) ^(*)	287,56	284,54
1104 29 30°30 ^(?) ^(*)	287,56	284,54
1104 29 30°40 ^(?) ^(*)	287,56	284,54
1104 29 30°90 ^(?) ^(*)	287,56	284,54
1104 29 99 ^(?)	184,42	181,40
1104 30 90	135,01	128,97
1106 20 91	281,31	257,13 ^(?)
1106 20 99	297,41	273,23 ^(?)
1108 12 00	281,31	260,76
1108 13 00	281,31	260,76
1108 14 00	281,31	130,38 ^(?)
1108 19 90	281,31	130,38
1702 30 91 ^(?)	436,84	340,12
1702 30 99 ^(?)	327,25	260,76
1702 40 90 ^(?)	327,25	260,76
1702 90 50 ^(?)	327,25	260,76
1702 90 75	453,03	356,31
1702 90 79	314,29	247,80
2106 90 55	327,25	260,76
2303 10 11	505,26	323,92

(⁸) Per la distinzione tra i prodotti delle voci 1101, 1102, 1103 e 1104 da un lato, e quelli delle sottovoci 2302 10, 2302 20, 2302 30 e 2302 40 dall'altro, si considerano come appartenenti alle voci 1101, 1102, 1103 e 1104 i prodotti che abbiano simultaneamente:

- un tenore in amido (determinato in base al metodo polarimetrico Ewers modificato), calcolato sulla materia secca, superiore al 45 % in peso,
- un tenore in ceneri (in peso) calcolato sulla materia secca (dedotte le sostanze minerali che possono essere state aggiunte), inferiore o pari all'1,6 % per il riso, al 2,5 % per il frumento e la segala, al 3 % per l'orzo, al 4 % per il grano saraceno, al 5 % per l'avena ed al 2 % per gli altri cereali.

I germi di cereali, interi, schiacciati o macinati, rientrano comunque nelle voci 1103 e 1104.

(⁹) Tale prodotto di cui alle sottovoci 1702 30 51 e 1702 30 59 è soggetto, a norma del regolamento (CEE) n. 2730/75, allo stesso prelievo previsto per i prodotti di cui alle sottovoci 1702 30 91 e 1702 30 92.

(¹⁰) Conformemente al regolamento (CEE) n. 486/85 il prelievo non è riscosso per i prodotti che seguono originari degli stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico e dei paesi terzi e territori d'oltremare:

- radici d'arrow-root di cui alla sottovoce 0714 90 10,
- farine e semolini di arrow-root, di cui alla sottovoce 1106 20,
- fecole d'arrow-root, di cui alla sottovoce ex 1108 19 90.

(¹¹) Codice Taric: miglio.

(¹²) Codice Taric: sorgo.

(¹³) Codice Taric: altri cereali.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 22 marzo 1988

che modifica la direttiva 84/538/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello di potenza acustica ammesso dei tosaerba

(88/180/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

in cooperazione con il Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che è opportuno raggruppare in un'unica direttiva tutte le disposizioni tecniche relative alla determinazione delle emissioni sonore dei tosaerba; che non appare giustificato escludere dall'ambito di applicazione della presente direttiva taluni tosaerba in funzione della tecnica di taglio che essi utilizzano;

considerando che occorre pertanto modificare la direttiva 84/538/CEE ⁽⁴⁾,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 84/538/CEE è modificata come segue:

1) Il testo dell'articolo 1, paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

« 3. La presente direttiva si applica ai tosaerba di cui al paragrafo 2, esclusi:

- le attrezzature agricole e forestali;
- gli apparecchi non autonomi (per esempio, cilindri trainati) il cui dispositivo di taglio è azionato dalle ruote o da un elemento trainante o portante non specifico;
- gli apparecchi combinati, il cui elemento motore principale ha una potenza installata superiore a 20 kW.»

2) Nell'allegato I è inserito il punto seguente:

« 6.1.3. I tosaerba a cilindri sono regolati con uno scarto cilindro/lama fissa indicato dal fabbricante, in modo che:

- un foglio di carta normalizzato di 80 g/m² (carta kraft ISO/R4046) sia tagliato per almeno il 50 % della larghezza di taglio, oppure
- lo spazio tra le lame del cilindro e la lama fissa sia inferiore o uguale a 0,15 mm sulla larghezza totale del taglio, oppure
- il dispositivo di taglio sia regolato fino a quando le lame si toccano ed in seguito è ritirato fino a quando cessa il contatto quando il cilindro ruota alla velocità massima.

La possibilità di ricorrere al metodo di prova di cui al terzo trattino è limitata ai tosaerba a cilindri muniti di motore elettrico con una larghezza di taglio inferiore a 50 cm.

Prima e durante le misurazioni le lame rotative devono essere lubrificate con olio SAE 20/50.»

⁽¹⁾ GU n. C 113 del 28. 4. 1987, pag. 5.

⁽²⁾ GU n. C 281 del 19. 10. 1987, pag. 78.

⁽³⁾ Parere reso il 24 settembre 1987 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽⁴⁾ GU n. L 300 del 19. 11. 1984, pag. 171.

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 1° luglio 1991. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 22 marzo 1988.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. BANGEMANN

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 22 marzo 1988

che modifica la direttiva 84/538/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello di potenza acustica ammesso dei tosaerba

(88/181/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione⁽¹⁾,in cooperazione con il Parlamento europeo⁽²⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale⁽³⁾,

considerando che le disposizioni tendenti a limitare il rumore sui posti di guida ed i metodi di misura del rumore nell'aria differiscono da uno Stato membro all'altro; che questa situazione ostacola il commercio dei tosaerba; che occorre pertanto procedere al ravvicinamento di tali disposizioni;

considerando che la direttiva 79/113/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1978, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla determinazione delle emissioni sonore delle macchine e dei materiali per cantieri⁽⁴⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 85/405/CEE⁽⁵⁾, ha definito in particolare il metodo da applicare per determinare il rumore nell'aria emesso da un tosaerba sul posto di guida;

considerando che nella sessione del Consiglio del 18 e 19 dicembre 1978 i ministri dell'ambiente hanno dichiarato che le disposizioni per la misurazione del rumore nell'aria emesso sul posto di guida devono figurare negli allegati delle direttive particolari relative a ciascun tipo di macchina considerata;

considerando che è opportuno riunire in un'unica direttiva tutte le disposizioni tecniche necessarie per determinare le emissioni sonore dei tosaerba;

considerando che, per tener conto delle varie esigenze, è opportuno modificare la direttiva 84/538/CEE del Consiglio⁽⁶⁾,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 84/538/CEE è modificata nel modo seguente:

1) Il testo dell'articolo 1, paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

⁽¹⁾ GU n. C 20 del 27. 1. 1987, pag. 2.⁽²⁾ GU n. C 281 del 19. 10. 1987, pag. 176, e decisione del 9 marzo 1988 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).⁽³⁾ GU n. C 180 dell'8. 7. 1987, pag. 11.⁽⁴⁾ GU n. L 33 dell'8. 2. 1979, pag. 15.⁽⁵⁾ GU n. L 233 del 30. 8. 1985, pag. 9.⁽⁶⁾ GU n. L 300 del 19. 11. 1984, pag. 171.

« 1. La presente direttiva mira a ridurre il livello di potenza acustica ammissibile del rumore nell'aria, emesso nell'ambiente dai tosaerba, ed il livello di pressione acustica ammissibile del rumore nell'aria, emesso sul posto di guida dai tosaerba che hanno una larghezza di taglio superiore a 120 cm, attraverso la fissazione di valori limite e di metodi di misurazione di tali valori. »

2) Il testo dell'articolo 2 è sostituito dal testo seguente:

« Articolo 2

Gli Stati membri prendono tutte le misure utili affinché i tosaerba di cui all'articolo 1 possano essere immessi sul mercato unicamente se:

— il loro livello di potenza acustica, misurato nelle condizioni di cui all'allegato I, non supera il livello di potenza acustica ammissibile, indicato nella tabella seguente in funzione della larghezza di taglio del tosaerba:

Larghezza di taglio del tosaerba (L)	Livello di potenza acustica ammissibile dB(A)/1 pW
L < 50 cm	96
50 cm < L < 120 cm	100
L > 120 cm	105

— il livello di pressione acustica del rumore nell'aria espresso in dB(A), misurato sul posto di guida, nelle condizioni specificate nell'allegato I bis, non supera il livello di 90 dB(A). »

3) Il testo dell'articolo 4 è sostituito dal testo seguente:

« Articolo 4

Prima della messa in vendita, i tosaerba devono recare in modo visibile, ben leggibile e indelebile, direttamente sul tosaerba o su una targhetta ad esso rivettata o incollata, il marchio di identificazione del costruttore, la designazione del tipo e l'indicazione del livello massimo di potenza acustica, espresso in dB(A)/1 pW ed i tosaerba che hanno una larghezza di taglio superiore a 120 cm devono recare un'indicazione del livello di pressione acustica sul posto di guida, espresso in dB(A)/20µ/Pa; questi valori sono garantiti dal costruttore.

L'ultima indicazione non è necessaria per i tosaerba con motore elettrico di larghezza di taglio inferiore a 30 cm, che, in virtù della loro costruzione, non sono rumorosi.

Il modello di queste indicazioni figura nell'allegato III. »

- 4) È inserito un nuovo allegato I bis, il cui testo figura nell'allegato I della presente direttiva.
- 5) All'allegato III è aggiunto il testo che figura nell'allegato II della presente direttiva.
- 6) Per i tosaerba che, richiedono la misurazione del livello di pressione acustica, nell'allegato II dopo la rubrica « Livello di potenza acustica garantito dB(A) : » è aggiunto il testo seguente :
« Livello di pressione acustica garantito dB(A). »

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per

conformarsi alla presente direttiva al più tardi il 1° luglio 1991. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 22 marzo 1988.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. BANGEMANN

ALLEGATO I**« ALLEGATO I BIS****Metodo di misurazione del rumore nell'aria emesso dai tosaerba sul posto di guida**

Il presente metodo si applica ai tosaerba con larghezza di taglio superiore a 120 cm e con sedile per l'operatore adeguatamente fissato su un componente della struttura del tosaerba.

Questi procedimenti tecnici sono conformi alle prescrizioni contenute nell'allegato II della direttiva 79/113/CEE, modificata dalla direttiva 81/1051/CEE⁽¹⁾; le disposizioni di tale allegato sono applicabili ai tosaerba con le modifiche ed aggiunte seguenti:

6. OPERATORE

Un operatore deve essere presente sul posto di guida.

6.2.1. Operatore in piedi

Non va preso in considerazione.

7.1. Disposizioni generali

La posizione del microfono è quella specificata al punto 7.3.

9.1. Disposizioni generali

Le condizioni d'installazione e di funzionamento del tosaerba sono quelle definite al punto 6.2. dell'allegato I.

9.2. Funzionamento del tosaerba munito di dispositivi regolabili

Non va preso in considerazione.


10.2.2. Facendo ricorso ai livelli di pressione acustica ponderata A, L_{pA}

Qualora la misurazione venga eseguita mediante un fonometro, T sarà uguale a 5 secondi. Le misurazioni da effettuare sono 5.»

⁽¹⁾ GU n. L 376 del 30. 12. 1981, pag. 49.

ALLEGATO II

MODELLO PER L'INDICAZIONE DEL LIVELLO DI PRESSIONE ACUSTICA SUL POSTO DI GUIDA



DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 22 marzo 1988

che modifica la direttiva 83/189/CEE che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche

(88/182/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 100 A, 213 e 43,

vista la proposta della Commissione⁽¹⁾,in cooperazione con il Parlamento europeo⁽²⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale⁽³⁾,

considerando che occorre adottare, nel corso di un periodo che termina il 31 dicembre 1992, le misure volte ad instaurare gradualmente il mercato interno; che detto mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne entro cui sia garantita la libera circolazione dei beni, delle persone, dei servizi e dei capitali;

considerando che l'attuazione della direttiva 83/189/CEE⁽⁴⁾ ha fatto emergere l'opportunità di apportare talune modifiche alla direttiva stessa per accrescerne l'efficacia, in quanto strumento destinato ad agevolare la libera circolazione delle merci all'interno della Comunità impedendo l'insorgere di nuovi ostacoli;

considerando che conviene consultare il comitato permanente istituito con l'articolo 5 della direttiva 83/189/CEE in merito ai progetti di invito all'elaborazione di una norma, di cui all'articolo 6, paragrafo 3 della direttiva suddetta;

considerando che occorre evitare che l'adozione di misure nazionali pregiudichi l'adozione, da parte del Consiglio, delle proposte di direttiva presentate dalla Commissione nella stessa materia; che a tal fine è necessario instaurare un regime di «statu quo» temporaneo per un periodo di dodici mesi a decorrere dalla presentazione delle proposte, periodo durante al quale gli Stati membri si astengono dall'adottare norme tecniche nello stesso campo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 83/189/CEE è modificata come segue:

1) dopo il quinto considerando è inserito il considerando seguente:

«considerando che lo Stato membro interessato deve tener conto di queste proposte di modifica nella stesura del testo definitivo della misura progettata»;

2) all'articolo 1, punto 1 è aggiunto il testo seguente:

«... nonché i metodi e procedimenti di produzione per i prodotti agricoli ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 1 del trattato, per i prodotti destinati all'alimentazione umana ed animale nonché per i medicinali quali definiti all'articolo 1 della direttiva 65/65/CEE⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 87/21/CEE⁽²⁾;⁽¹⁾ GU n. 22 del 9. 2. 1965, pag. 369/65.⁽²⁾ GU n. L 15 del 15. 1. 1987, pag. 36 ».

3) il testo dell'articolo 1, punto 7 è sostituito dal testo seguente:

«7. „prodotto”: i prodotti di fabbricazione industriale e i prodotti agricoli»;

4) all'articolo 6, paragrafo 3, è aggiunto il trattino seguente:

« — ad individuare i settori per i quali risulta necessaria un'armonizzazione e ad avviare, eventualmente, gli opportuni lavori di armonizzazione in un settore determinato »;

5) all'articolo 6, paragrafo 4, è aggiunta la lettera seguente:

«e) in merito alle domande trasmesse agli organismi di normalizzazione di cui al paragrafo 3, primo trattino»;

6) all'articolo 8, paragrafo 1, primo comma, in fine è aggiunto il testo seguente:

«Se del caso, gli Stati membri comunicano simultaneamente il testo delle disposizioni legislative e regolamentari di base principalmente e direttamente interessati, se la conoscenza di questi testi è necessaria per valutare la portata del progetto di norma tecnica»;

7) il testo dell'articolo 8, paragrafo 1, seconda comma è sostituito dal testo seguente:

«La Commissione informa senza indugio gli altri Stati membri del progetto; essa può anche sottoporlo al parere del comitato di cui all'articolo 5 e, se del caso, al comitato competente nel settore in questione»;

⁽¹⁾ GU n. C 71 del 19. 3. 1987, pag. 12 e GU n. C 3 del 7. 1. 1988, pag. 6.⁽²⁾ GU n. C 345 del 21. 12. 1987 e decisione del 10 febbraio 1988 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).⁽³⁾ GU n. C 319 del 30. 11. 1987, pag. 20.⁽⁴⁾ GU n. L 109 del 26. 4. 1983, pag. 8.

8) l'articolo 9 è così modificato ;

a) al paragrafo 1, i termini « Fatto salvo il paragrafo 2 » sono sostituiti dai termini : « Fatti salvi i paragrafi 2 e 2 bis » ;

b) al paragrafo 1, in fine è aggiunto il testo seguente :
« Lo Stato membro interessato riferisce alla Commissione sul seguito che essa intende dare a tale parere circostanziato. La Commissione commenta tale reazione » ;

c) è inserito il paragrafo seguente :

« 2 bis Qualora la Commissione constati che una comunicazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1 riguarda una materia contemplata da una proposta di direttiva e di regolamento presentata al Consiglio, essa notifica quanto constatato allo Stato membro interessato, entro i tre mesi successivi a tale comunicazione.

Gli Stati membri si astengono dall'adottare norme tecniche riguardanti una materia oggetto di una proposta di direttiva o di regolamento presentata dalla Commissione al Consiglio anteriormente alla comunicazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1, per un periodo di dodici mesi a decorrere dalla data di presentazione della suddetta proposta.

Il ricorso ai paragrafi 1, 2 e 2 bis del presente articolo non può essere cumulativo » ;

d) il testo del paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente :

« 3. I paragrafi 1, 2, e 2 bis non sono applicabili se uno Stato membro, per urgenti motivi attinenti alla tutela della salute delle persone e degli animali, alla preservazione dei vegetali o alla sicurezza, deve elaborare in brevissimo tempo norme tecniche per adottarle e applicarle tempestivamente, senza che sia possibile procedere ad una consultazione. Lo Stato membro indica nella comunicazione di cui all'articolo 8 i motivi che giustificano l'urgenza delle misure. In caso di

ricorso abusivo a queste procedure, la Commissione prende le misure appropriate » ;

9) il testo dell'articolo 10 è sostituito dal testo seguente :

« Articolo 10

Gli articoli 8 e 9 non sono applicabili quando gli Stati membri adempiono gli obblighi derivanti da direttive e regolamenti comunitari ; ciò è valido altresì per gli impegni risultanti da un accordo internazionale aventi per effetto l'adozione di prescrizioni tecniche uniformi nella Comunità » ;

10) all'articolo 11 è aggiunto il comma seguente :

« La Commissione riferisce ogni anno al Parlamento europeo sui risultati dell'applicazione della presente direttiva ».

Articolo 2

1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° gennaio 1989. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Gli Stati membri provvedono a comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 22 marzo 1988.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. BANGEMANN